DI UNA

NOVELLA LEGGE ORGANICA

DELL'ORDINE GIUDIZIARIO

NUOVI STUDI

DEL

SENATORE MUSIO

FIRENZE
TIPOGRAFIA DI F. BENCINI

1868.

All' onor.mo Sig.r Avv.to Crispi
Deputato al Parlamento
L' autore
in segno di altissima stima

DI UNA
NOVELLA LEGGE ORGANICA
DELL' ORDINE GIUDIZIARIO

NUOVI STUDI

DEL
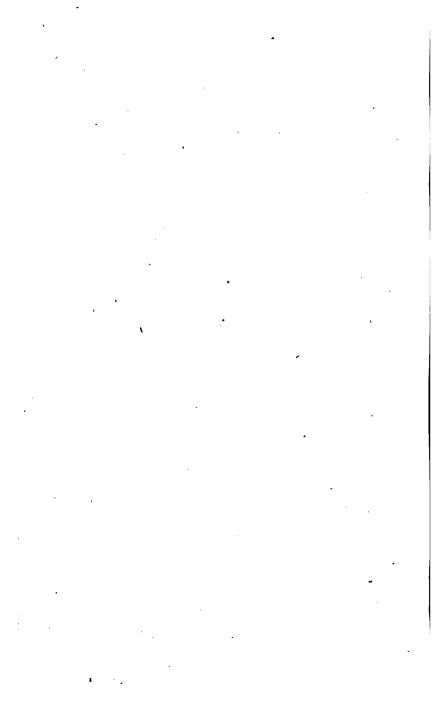
SENATORE MUSIO

FIRENZE
TIPOGRAFIA DI F. BENCINI

1868.

Quando Roma legislatrice, perdendo il dominio pria di se stessa e poscia del mondo, cessò d'ispirarsi alla più sagace ragione di Stato filosoficamente combinata coi più alti principii del diritto e dell'equità, allora i giureconsulti cessarono di esser maestri della ragione scritta, e la scienza legislativa, disconoscendo l'uomo e la repubblica, proclamò a legge la volontà del principe, e sacrificò al dispotismo imperiale la dignità civile, e la coscienza umana. Allora il concetto della giustizia si scambiò con quello dell' autorità, e ne restò invertito l'ordine giuridico e logico delle idee; poichè se prima una cosa diveniva legge perchè era giusta, si dovè poscia dirla giusta perchè divenne legge.

Ma ora che si è ridestata la coscienza, la libertà ha rotto i suoi ceppi, e la ragione ha riacquistato il suo dominio, la legge non può più essere l'opera libera della autorità, ma il necessario portato di studi, di meditazioni, di principii, di diritti, di doveri. — Nè la ragione di Stato può essere più riposta nel mantenimento di un'ordine instabile e arbitrario, ma nel culto di quei patti e leggi fondamentali, che consacrano e guarentiscono le immutabili ragioni dei popoli, impongono vincoli moderatori all'autorità dei Governi, e costituiscono un intangibile stato di cose, cui il legislatore deve essere il primo ad obbedire e rispettare. —

Procedendo con questi criteri e norme, altronde irrecusabili, sa il legislatore quali debbano essere i postulati della materia, ed a quali principii debba essere informata una legge organica dell'ordine giudiziario: sa che la maggiore o minore bontà di questa legge, dev'essere desunta e giudicata dalla sua minore o maggiore conformità collo Statuto: e sa che lo scopo finale e supremo di tale legge, è di guarentire la libertà cogli ordini della giustizia, e la giustizia cogli ordini della libertà.

Anzi considerando più addentro le cose,

la libertà non può essere che una parte della giustizia. Nell'ordine dei diritti che Dio ha dato all'uomo, primo è quello, che egli debba appartenere a se stesso; che a lui solo appartengono i suoi organi corporei, le sue facoltà mentali, li suoi pensieri, i suoi affetti, la sua parola, la sua coscienza, e tutto l'essere suo fisico e morale. Ora da questo primo diritto nascono tutti i diritti ulteriori corporei ed incorporei, dei quali ultimi uno e primo è la libertà. — Questo primo dominio, che nel suo naturale esplicamento materialmente o moralmente crea ogni altra proprietà, compendia tutto l'ordine del MIO e del TUO, ossia la materia della giustizia. — Onde la libertà, parte del *mio* e del *tuo*, è contenuta nella giustizia come una parte nel tutto: è il legislatore che ordina bene la giustizia ossia il tutto, ordina bene la parte che è la libertà. —

Ora un legislatore, che animato da retti e nobili intendimenti, voglia sinceramente guarentire la libertà cogli ordini della giustizia, e questa cogli ordini di quella, mercè una buona legge organica dell'ordine giudiziario, deve trasfondere in essa, non le sue libere idee, ma lo spirito dello Statuto, e ritenere come sacrilego il pensiero, non

chè l'atto che attenti minimamente alla fondamentale divisione dei poteri vera guarentigia della moderna libertà. —

Presso i Romani, uno dei loro supremi magistrati poteva far tutto, se non gli ostasse il VETO di un'altro. — In questo VETO era riposta la guarentigia della legge fondamentale; e siccome questa guarentigia tornò sovente pericolosa e funesta, perchè raramente la discordia può essere consigliera d'ordine e di pace, perciò la sapienza moderna proclamò l'opposto principio: UNO NON PUÒ FAR TUTTO. —

In forza di questo principio, lo Statuto determina quali sono i poteri fondamentali, colloca ciascuno nella sua precisa sfera di azione, vieta che uno possa intromettersi nella sfera dell'altro, assegna a ciascuno i propri e naturali suoi organi; e quando nell'organamento di un potere, il legislatore confonde organi ed uffizi, crea nel corpo politico il disordine che accadrebbe nel corpo umano, se all'occhio s'imponesse di fare le funzioni del tatto, o alla mano le funzioni dell'occhio.

Organare un'ordine o potere fondamentale, è tradurre in atto pratico un principio dello Statuto, è tradurre nel mondo reale un ente del mondo ideale, è incarnare in

questo ente i congegni necessari al moto ed allo sviluppo della sua vita, è infine dargli mezzi di azione conformi alla sua natura, ed atti a fargli conseguire il suo fine.

Se si sta, come deve starsi, a questi principii, e non volsi dispotismo ed anarchia, è necessario che il potere legislativo faccia solamente le leggi, e si astenga dal fare sentenze e regolamenti amministrativi; che il potere giudiziario faccia sentenze, e si astenga dal fare regolamenti amministrativi o leggi, e che il potere esecutivo faccia regolamenti amministrativi, e si astenga dal fare leggi o sentenze, e dall'ordinare o proibire requisitorie.

Ora l'attuale legge organica giudiziaria viola questi principii, confonde il potere esecutivo col giudiziario, sottoponendo questo a quello, crea un pubblico ministero, che posto sotto gli ordini del Ministro della giustizia, è un perpetuo pericolo di ogni franchigia costituzionale, infeudando alla politica la giustizia; ed è infine una legge che sarebbe pessima anche sotto un cauto e sapiente governo assoluto. È dunque urgente che lo scandalo cessi, e che la novella legge cerchi la sua vita nello spirito dello Statuto, informandosi

agli irrecusabili assiomi della materia che sono:

1° L'ordine giudiziario dipende unicamente dalla legge, ed è indipendente dal potere esecutivo pei suoi atti e per le sue sorti personali.

2.° Essa è una carriera inviolabilmente gerarchica, interdetta a chiunque non cominci dal più basso grado.

3.° La promozione del giudice deve essere un diritto guarentito da sanzioni legislative conformi ai vari principii di giustizia remuneratoria.

4.° La concorrenza degli avvocati coi giudici nelle promozioni è contraria alla giustizia ed alla morale.

5.° La disciplina dell'ordine giudiziario dev' essere sottoposta alla sorveglianza di una Suprema Censura.

6.° Un pubblico Ministero dato a consultore dei giudici è un'anacronismo, pareggiato ad essi è un controsenso, e posto sotto gli ordini del ministro della giustizia, è una incostituzionalità.

Se una certa legge d'inerzia non penetrasse talvolta anche nella sfera delle idee, veruna delle preindicate proposizioni abbisognerebbe di dimostrazione. Ma quando popoli vissuti per secoli sotto un governo

assoluto passano a vita libera, è difficile anche alle menti più svegliate, di smettere affatto tutte le antiche idee, ed accade che inconscie, continuano talvolta sul vecchio, credendo di camminare sul nuovo.

Questo pericolo hanno corso in qualche parte sostanziale gli studi degli uomini eminenti che hanno posto mente e mano ad una novella legge organica dell'ordine giudiziario, e la loro buona fede ha potuto esser tratta più facilmente in inganno, da che volendo confortarsi coll'autorità degli esempi, hanno tolto a loro guida la legge colla quale Napoleone I. organò l'ordine giudiziario, animato dallo stesso spirito col quale organava i reggimenti. Non è dunque inutile una dimostrazione delle preindicate proposizioni.

Prima Proposizione.

L' ordine giudiziario dipende unicamente della legge, ed è indipendente dal potere esecutivo pei suoi atti e per le sue sorti personali.

Nelle varie costituzioni francesi è scritta - *puvoir judiciare*, e nella nostra, che è l'eco di quelle, è stato tradotto « *ordine giudiziario*. Importa ciò differenza di pa-

role o di senso? per dire il secondo bisognerebbe anche dire, che la nostra costituzione è una menzogna; imperocchè a detta di Meyer *l' influenza di qualunque altro ramo dell' autorità pubblica nell' ordine giudiziario, è sovversiva dell' ordine sociale.*

Quindi, se la nostra costituzione colle parole *ordine giudiziario*, avesse inteso di non costituire un potere sovrano, e di stabilire sopra di esso superiorità o influenza del potere esecutivo o di qualunque altro ramo della pubblica autorità, avrebbe sconvolto, e non costituito l' ordine sociale. È dunque mera differenza di parole, poichè le prime nozioni del diritto costituzionale insegnano, che potere fondamentale è quello che è costituito come uno dei vitali congegni dell' organismo politico, che come una creazione immediata della legge fondamentale, non può avere anello intermediario fra se e la legge, nell' istesso modo che non ve ne ha fra il generato e il generante, e che pienamente autonomo, è destinato a compiere una di quelle prime funzioni di vita; l'armonia delle quali, guarentisce l' ordine e l' incremento della società. Ora tutti questi attributi competono all' ordine giudi-

ziario tal quale è costituito dallo Statuto; giacchè non v' ha libro in cui non sia scritta la teoria, che l' ordine giudiziario è un' antagonismo ed una briglia del potere esecutivo, che l' ordine giudiziario costituito come essere di sua natura inerte, è dotato di tutta la forza di resistenza necessaria per paralizzare qualunque atto del potere esecutivo che invada il dominio legislativo o giudiziario, e che da questa essenziale sua missione chiamata da Vico e da Hello *sacra custodia dei limiti* emerge quel giuoco armonico dei poteri fondamentali, o primi congegni dell'organismo politico, che guarentiscono ogni ordine di libertà e di giustizia.

La seconda parte della proposizione è compresa nella prima, e quindi provata questa, è provata anche quella; ma siccome o per la preindicata legge d' inerzia, o perchè alcuni sono talvolta dominati da una prepotente legge di personale tornaconto, e rivocano in dubbio anche le verità più fondamentali del vivere libero, perciò non sarà inutile un' ulteriore dimostrazione, che metta in sodo la necessità che con esplicita sanzione l' ordine giudiziario sia proclamato indipendente dal potere esecutivo, massime ora che l' indi-

pendenza deve abbracciare non solo i suoi atti, ma anche le sorti della sua carriera.

Beniamino Constant, e in generale i pubblicisti, compongono di tre membri la prima e somma divisione dei poteri fondamentali. —

1.° *Il legislativo,*
2.° *L' esecutivo:*
3.° *Il giudiziario:* ma taluno come Hello, la compone di due: *Legislativo* ed *Esecutivo*. Hello stesso però suddivide tosto il potere esecutivo in altri due *Amministrativo* e *Giudiziario:* ed affinchè non si pensi, che uno può venire subordinato all'altro, cita subito il paragone dei gemelli, a ciascuno dei quali deve rimanere vita propria e indipendente, appena rotto il cordone.

Ma l'attuale legge giudiziaria, posto in non cale questo principio che veruno può impugnare, organa l'ordine giudiziario come sotto un governo assoluto; e se in una parte scrive la parola *inamovibilità* una delle poche che accennino ad ordini liberi, la cancella in un'altra parte, col *traslocamento ad arbitrio* spinto fino a scandali, di cui non ha dato esempio il governo assoluto.

Nel governo assoluto il Re è il centro

da cui discende, ed a cui risale ogni potere; e siccome gli organi unici ed immediati del Re sono i ministri, e nel Dicastero giudiziario, è quello della giustizia, perciò questo ministro esercita necessariamente un'influenza legale sopra tutti i giudici, ed è il consigliere che dirige la coscenza del Re nell'apprezzamento, e rimunerazione dei loro meriti. — Questo sistema risponde logicamente all'idea sostanziale di quei governi detti *Paterni*; ma è precisamente l'antitesi di un governo costituzionale, ed è un plagio infelice dell'organismo militare di Napoleone I. che ha ridotto al nulla l'indipendenza morale dei magistrati, non esclusi alcuni sommi, quali erano Merlin, Henrjon de Pensey, e la stessa Corte di Cassazione, giusta le asserzioni di Hello.

Bisogna dunque che la novella legge proclami l'indipendenza non solo degli atti, ma anche delle sorti personali dei giudici; giacchè chi conosce la natura umana, non potrà giammai piegarsi a credere indipendenti gli atti di un giudice dalla volontà di colui, che è arbitro supremo dei suoi destini. —

Per asservire i nostri giudici, avrebbe bastato l'arbitrio della promozione dato al

Ministro della giustizia in termini così sconfinati da potersi dire conforme alla legge qualunque atto il più illegale ed iniquo; ma affinchè si trasferisse in Italia tutto l'artifizio Napoleonico, che asservì la magistratura in Francia, si è dato inoltre al Ministro della giustizia un'alta sorveglianza. Certo non fu questa una calcolata violazione dello Statuto; ma quantunque non sia essa l' opera sleale di prave intenzioni, pure non lascia di essere un'atto incostituzionale ed una violazione degli ordini liberi. —

Il Ministro della giustizia, membro del potere esecutivo, è giusta lo spirito dello Statuto senza veste e senza capacità legale del diritto onde lo si volle investire, ed è del pari incostituzionale tanto il dire, che l'ordine giudiziario è investito di un potere disciplinare sopra i consiglieri della corona, quanto il dire che un consigliere della Corona, è investito del potere disciplinare sopra l'ordine giudiziario. Inoltre anche l' uomo più miope, doveva vedere che questo diritto avrebbe condotto alle maggiori esorbitanze; e così fu difatto; giacchè, quantunque la legge dica che tutta l'autorità del Ministro deve limitarsi a chiamare a se il giudice, fargli conoscere

il suo torto, ascoltarne le discolpe, ed ove d'uopo ammonirlo, pure molti fatti avvenuti in pochi anni, dimostrano che sopra denunzie talvolta nemmeno ufficiali, e sopra colpe troppo esagerate o del tutto immaginarie, il Ministro senza far conoscere al giudice il torto attribuitogli, e senza averlo sentito prima, nè averlo voluto sentire nemmeno dopo, ha inflitto non solo l'ammonizione, ma le pene più gravi riservate dalla legge ad un formale giudizio di disciplina.

I giudici puniti hanno talvolta dimostrato con irrecusabili documenti di essere vittima di una ingiustizia; il loro supremo capo gerarchico ha invocato per essi il sacrosanto diritto della difesa, ed un giudizio a termine di legge. Ma chi era dalla legge investito dell'autorità usurpate dal Ministro, è rimasto anche senza l'onore di una risposta a caldi e replicatissimi uffici scritti in nome della giustizia, e dell'umanità, trattandosi di giudici irreprensibili che erano pure poveri padri di famiglia. Non si oserebbe di scrivere queste cose, che hanno dell'incredibile, se non se ne avessero i documenti nello stesso Ministero della giustizia. —

Nè ciò solo avvenne. Ma dalla inco-

stituzionale e tanto abusata autorità del Ministro in materia disciplinare si è trasceso anche nella contenziosa. Il pubblico Ministero mal soffrendo qualche provvedimento o di giudici istruttori, o di Presidenti di Assise, o di Presidenti di sezioni di accusa, a vece d'invocare i rimedi di Appello o di Cassazione, soli accordati dalla legge, e soli capaci di far revocare atti che fossero ingiusti ed illegali, ha preferito il facile trionfo delle punizioni ministeriali, che lasciando irrevocati i giudizi hanno revocati i giudici. —

Quindi in forza dei fatti e principii sovra discorsi, la piena indipendenza degli atti, e delle sorti personali di giudici è condizione di vita o di morte per la giustizia e per la libertà.

Si è detto *in forza di fatti* dei quali può dirsi *haud ignota loquor* perchè sono molto certi, notori, e talvolta ignoti solo ai ministri; essi non sono colpa personale d'alcun ministro, ma effetto necessario di un'assurdo ed illegale sistema; la probità ed il senno dei ministri non possono esser rimedio sufficiente, e per far cessare l'effetto, bisogna far cessare la causa.

Si è pur detto *in forza di principii* e sono morali o politici; *morali*, giacchè di

regola ha il dominio della volontà di un uomo, chi ha l'arbitrio delle sue sorti; *politici*, giacchè se il potere esecutivo non trova l'ostacolo dell'ordine giudiziario, torna vana ogni franchigia costituzionale; ora se l'ordine giudiziario si fà dipendere dal potere esecutivo, l'ostacolo è tolto di mezzo; bisogna adunque che l'ordine giudiziario sia indipendente affatto dal potere esecutivo.

Seconda Proposizione.

L'ordine giudiziario è una carriera inviolabilmente gerarchica interdetta a chiunque non comincia dal più basso grado.

Questa proposizione è fondata sopra tre principali considerazioni.

1.° Ciascuno sa, che l'uomo per legge della sua natura non può pervenire alla scienza che per crescenti gradi dal noto all'ignoto, e non può pervenire all'arte, che per crescenti gradi dal più al meno facile. Ora la carriera giudiziaria percorsa a salti ripugna a questa legge: bisogna dunque che ella sia inviolabilmente gerarchica, e dire con Bentham, « se ogni arte anche facile ha bisogno di tirocinio, come può farne a meno

l' arte difficilissima di amministrare la giustizia? »

2.° Lo Statuto dà a tutti i cittadini diritto uguale per la consecuzione dei pubblici uffici; ma questo diritto cessa di essere uguale, se gli uni debbono conseguirli per gradi, e gli altri possono conseguirli per salto.

3.° Chi conosce i laberinti della vita sa, che questi salti coperti da molte imposture, sono d' ordinario un' opera più o meno disonesta, che gravemente nuoce al decoro ed alla morale.

Terza Proposizione.

La promozione dei giudici deve essere un diritto guarentito da sanzioni legislative, conformi ai veri principii di giustizia remuneratoria.

Quantunque in una specie di stato latente, pure anche oggi che tanto esaltiamo la nostra civiltà, la forza esercita un grande predominio sopra la ragione. — Veruno può negare che ogni cittadino ha un diritto naturale guarentito dallo Statuto, per conseguire e ritenere i pubblici uffici, e che verun diritto può essere impunemente calpestato. Pure un ministro della Guerra,

uomo altronde onorevolissimo, perciò compianto a buon diritto, gridava in pieno Parlamento, declinante il secolo decimonono, che le sorti dei pubblici ufficiali sono in arbitrio del ministro loro capo di dicastero, che essi sono come un ilota, un servo di Glebba, e poteva dire anche un servo Romano, giacchè il rinvio di un pubblico ufficiale in età valida, ma incapace a procurarsi altra sussistenza, equivale ad un diritto di vita o di morte. La stampa ha rivendicato unanime il rispetto dovuto alla coscienza universale, ed ha fatto giustizia di queste selvaggie idee; ma intanto si deve ad esse, se il nostro misero erario è gravato di pensioni di riposo in somma enormissima di cui non si ha idea in verun' altro Stato d'Europa.

Ora con pace di quell'onorevole uomo il diritto in discorso è sacrosanto, ed è fondato:

1.° Sul diritto naturale. Il dominio che l'uomo ha di se, e di tutto il suo essere fisico e morale, è prima origine di qualunque ulteriore suo dominio. — Ora i suoi studi, le sue veglie, le sue abnegazioni, i suoi pericoli, insomma la sua attività di mano e di mente sono i titoli primi, e gli elementi giuridici coi quali

acquista del pari un pubblico ufficio, ed ogni altra proprietà: dunque o veruna proprietà è sacra, o deve esser sacra anche la proprietà di un pubblico ufficio.

2.° Nel diritto comune. Ogni socio ha diritto di partecipare al governo delle cose sociali, o per mezzo di coloro cui ha stimato di darne il mandato, e per se stesso. Ora nella grande società dello Stato civile, ciascuno serba per se il diritto ai pubblici uffici ove riunisca le abitudini necessarie a bene disimpegnarle. — Dunque ogni cittadino è organo nato dalle cariche dello Stato, e veruno può privarlo di questo diritto. —

3.° Nello Statuto. La ragione per cui tutti i cittadini sono chiamati ugualmente alle cariche dello Stato è perchè tutti debbono ugualmente sacrificare alla patria, vita ed averi. — È dunque un diritto che ricambia il cittadino, del sacrifizio di quanto è più caro e più prezioso, e non può dipendere nè dell'arbitrio nè della grazia di verun ministro; giacchè altrimenti bisognerebbe dire che dalla grazia e dall'arbitrio di un ministro dipende l'osservanza dei diritti e dei patti fondamentali. —

Per brevità si omette di sviluppare queste ragioni, e di allegarne altre che

aggiungerebbero maggior luce alla verità di questa proposizione. Invece gioverà meglio di rispondere a due obbiezioni che hanno l'apparenza di discendere dallo Statuto. Una è che la nomina ai pubblici uffici è una prerogativa del Re, sciolta da ogni vincolo; e siccome un diritto di promozione costituirebbe un vincolo alla prerogativa, perciò si conchiude, che un tale diritto sia contrario allo Statuto. —

Ma sarebbe un sconvolgere ogni ordine civile e morale, se si dicesse che la regia prerogativa di nominare ai pubblici uffici, involve il diritto di fare ingiustizie. Ora il diritto di promozione non importa altro, se nonchè la prerogativa rispetti i sacrosanti principii della giustizia remuneratoria. Che se la prerogativa deve inviolabilmente osservare questi principii, è chiaro che il diritto di promozione non si oppone alla prerogativa, e che impedendole di poter essere ingiusta, la vivifica e la circonda di santità.

La seconda obiezione rientra in qualche modo nella prima, ed è, che la giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome dai giudici che egli istituisce.

Ma 1.° queste parole scritte nella prima costituzione francese, dalla prima passata

nelle altre e nella nostra, non possono più per unanime sentenza degli scrittori, essere altro che una reminiscenza delle antiche moltiformi giurisdizioni feudali ed ecclesiastiche, e significare che la giustizia, non poteva più emanare che dal Re ossia dalla giurisdizione civile dello Stato. —

2.° Se le parole *la giustizia emana dal Re* non possono significare che la giustizia emana dalla volontà del Re o dei Ministri, ma dalle leggi e dalla coscienza, così le parole concernenti le istituzioni dei giudici, devono significare un' atto conforme alla coscienza ed agli eterni principii della giustizia, superiori ad ogni umana volontà.

3.° Nello stesso Statuto sono scritte la prerogativa di nominare e quella di esser nominato, la prima d'ordine e di forma, la seconda di sostanza e di diritto; quindi se fosse caso di preferenza, la seconda dovrebbe preferirsi alla prima, e se fosse caso di esclusione, si escluderebbe la prima e non la seconda. Ma non è nè l' uno nè l'altro caso, ed il caso è di metterle entrambi in armonia fra loro: e siccome il mezzo di armonizzarle si trova nei principii di giustizia rimuneratoria, perciò bisogna che la legge organica giudiziaria consacri questi principii.

Un'ultima e non lieve ragione in favore del diritto di promozione competente ai giudici, emerge dall'inamovibilità loro accordata dallo Statuto. Indubitatamente è cosa nostra tanto quella che possediamo, quanto quella che siamo in diritto di possedere, quindi è del pari nostro tanto l'ufficio attuale, quanto quello cui abbiamo diritto di essere promossi. Ora se chi ha ragione ad avere una cosa è uguale a chi l'ha di fatto, bisogna dire che quando il ministro dà ad un giudice la carica dovuta ad un'altro, commette una preventiva remozione, ed una violazione della inamovibilità, imperocchè non vi può essere differenza giuridica fra chi toglie e chi non dà la cosa altrui, fra chi toglie una carica conferta, e chi non conferisce una carica dovuta.

Quarta Proposizione.

La concorrenza degli avvocati coi giudici nelle promozioni, è contraria alla giustizia ed alla morale.

Non v' ha paese dove l' ordine degli avvocati abbia, meglio che in Italia un diritto al più alto grado di stima e di rispetto per robustezza di senno, altezza di

mente, e copia di ogni virtù: onde non è nè può essere questione del loro merito nè intellettuale, nè scientifico, nè morale. Quì è solo questione del merito giuridico, ossia di quell'unico merito che può dar diritto alle pubbliche ricompense, e che emerge dal sacrifizio che uno fà dell'opera sua alla patria: quindi, dove non è questo sacrifizio, non è merito giuridico costituente diritto a pubblica ricompensa, ed il diritto a tale ricompensa deve seguire una ragione diretta del maggiore o minore sacrifizio fatto di se alla patria.

Tutta l'opera immortale di Melchiorre Gioia intorno a questa materia, si può riassumere in una formula suprema, ed è, che per aver merito di una cosa bisogna avervi consumato una parte delle nostre forze fisiche, morali, ed intellettuali, e che il maggiore o minore merito emerge dalla quantità delle forze consumate. Questa formula non è una semplice speculazione teorica, ma un omaggio irrecusabilmente dovuto ai veri principii della giustizia remuneratoria. Ora uno sguardo comparativo prova ad evidenza la tesi, che l'avvocato anche coperto di tutti gli altri meriti nel modo più eminente, non può acquistare nell'esercizio della sua profes-

sione alcun merito giuridico costituente diritto a pubblica ricompensa, ossia promozione nell' ordine giudiziario.

È notorio, che le fatiche, gli studi, le cure, gli abiti, le opere, tutta la vita insomma dell' avvocato sono consacrati interamente al tornaconto domestico. Ogni ora del suo tempo, ogni atto della sua mano, ogni pensiero della sua mente, ogni affetto del suo cuore, restano in pieno dominio della sua volontà. Egli ha piena balìa ed arbitrio della fatica o della quiete, degli studi o dei piaceri, degli spettacoli o delle preghiere. Di se non dà conto che a se stesso. Se è di prima sfera, in pochi anni quadruplica lo stipendio di primo presidente, ha nella cosa pubblica il semplice interesse di qualunque altro cittadino, e per essa non ha mai sacrificato nè un pensiero, nè una parola, nè un'affetto, nè un comodo, nè un piacere, nè una curiosità, ed ha potuto far sempre ogni cosa a suo talento. Ora in tali condizioni di vita non esiste nemmeno l' idea di forze fisiche, morali, ed intellettuali consunte in prò del pubblico servizio; e quindi non esiste neppure l' idea del merito giuridico che si ricerca.

Ma l' antitesi di questa vita, è preci-

samente quella di chi si consacra alla carriera giudiziaria. Egli dal primo giorno del suo tirocinio, cessa di appartenere liberamente a se stesso, tutte le cose sue prendono un posto secondario, e devono anche essere abbandonate se il servizio della cosa pubblica lo esige. Anche gli affetti più cari subiscono questa sorte; e quindi nè lo stato di una tenera prole, nè l'educazione dei figli, nè il collocamento delle figlie, nè l'età cadente dei genitori, nè qualunque altro nobile sentimento del figlio, del padre, del marito è plausibile motivo a che egli possa impunemente ricusare una talvolta arbitraria destinazione a qualunque punto dell'Italia continentale od insulare, lontanissimo dalla propria casa. Serve più anni *gratis*, ha poi un tenue stipendio, dee vivere in parte del suo, talvolta da ricco diventa povero, deve fare intero sacrifizio della sua volontà e deve consumare le sue forze fisiche, morali ed intellettuali nel servizio dello Stato. È dunque innegabile che la concorrenza nelle promozioni giudiziarie degli avvocati coi giudici, è contraria ai veri principii di giustizia remuneratoria. E se una cosa non può esser legge, se non perchè è giusta, questa con-

correnza, che è ingiusta, non può essere consacrata in legge.

Nè solo è ingiusto, ma è pure ridevole in qualche modo, che vengano a mietere nel campo pubblico, coloro che preferirono di coltivare il proprio, o che il giorno del trionfo pretendano di mescolarsi ai vincitori che salgono in Campidoglio, coloro che preferirono gli spettacoli ed i piaceri del circo, nel giorno della battaglia.

V'ha chi tenta di coonestare questa ingiustizia dicendo, che essa accende fra i due ordini una nobile gara di virtù, che torna a sommo prò della cosa pubblica; — ma ciò è falso.

1.° Perchè la gara utile alla cosa pubblica si deve accendere, non già fra due ordini uno dei quali ha, e l'altro non ha alcun merito giuridico, ma fra quelli che lavorano alla cosa pubblica e presentano la ricerca di chi fra loro abbia servito meglio lo Stato, ed acquistato merito maggiore. È questa veramente utile e virtuosa gara, giacchè l'altra conduce in ultima analisi allo sconcio di premiare col dono della cosa pubblica, chi ha meglio lavorato per la cosa propria.

2.° Perchè una buona legge organica

dell' ordine giudiziario deve in due modi creare una nobile gara fra i giudici — 1.° sottraendo il loro merito ad ogni arbitrio, mercè regole tali, che la promozione non possa mai esser negata a colui che se ne è reso più degno. 2.° ordinando un tale sistema di censura, che nel premio, e nella pena, tenga con piena pubblicità conto imparziale, non solo di un riprensibile contegno di vita, ma anche degli atti meno virtuosi.

In favore di tanta ingiustizia si fa un' argomento molto specioso, ed è, che essa giova a rinvigorire la curia con quanto ha di meglio il fôro; Se ciò fosse vero io benedirei a questa ingiustizia, come l' antica Grecia benediceva all'ostracismo: ma sgraziatamente anche quest'argomento è fallace: imperocchè i veri luminari del fôro preferiscano di continuare a risplendere per la propria casa; taluni di essi contano sopra venti, trenta, quaranta e più mila lire all' anno. Ora chi può credere che uno di loro sacrifichi i suoi lucri, rinunzi ai suoi agi, ed inceppi la libertà della sua vita per avere le dodicimila lire di un primo Presidente?

L'esperienza dimostra, che tranne qualche rara eccezione, non sono gli avvocati

di prima o seconda sfera, ma quelli di più basso conio che, fatta prova infelice nel fôro vogliono fare onorevole dono di se alla curia; quindi la legge che sperava di porre la mano sul meglio, la mette talvolta sul peggio, e sopra uomini che non onorano troppo nè l'ordine che lasciano, nè quello in cui entrano.

Taluno meno coscienzioso, vitupera l'ordine giudiziario, supponendovi difetto di uomini pei seggi più alti. — Ma costui offenderebbe la verità delle cose, e la dignità del Governo. *La verità delle cose* perchè basta paragonare gli avvocati prescelti ai giudici posposti. *La dignità del Governo* perchè lo si accuserebbe di avere sistematicamente tradito il paese colla nomina di magistrati inetti.

Quello che in realtà ha fatto e fa una tal legge è: 1.° di avere nell'ordine dei giudici e degli avvocati creato in vasta scala un sistema di intrighi e di brogli. — 2.° di offendere ad un tempo la giustizia e la morale — 3.° di offendere anche il buon senso. — Per le stesse promozioni un giudice ha bisogno di tempo triplo a quello di un'avvocato: quindi due controsensi, uno crea merito giuridico dove non se ne trova nemmeno l'idea, l'altro

dà alle forze fisiche morali ed intellettuali di un' avvocato, triplo valore, che a quelli di un giudice.

Quinta Proposizione.

La disciplina dell' ordine Giudiziario dev' esser sottoposta alla sorveglianza di una Suprema Censura.

L' ordine giudiziario guarentito nella piena indipendenza dei suoi atti e delle sue sorti, ed investito di potere sovrano sopra tutto il mio ed il tuo, sopra l'onore e la vita, sopra ogni bene e quanto ha di più caro l' uomo negli ordini della città e della famiglia, potrebbe convertirsi da guardia e presidio, in minaccia e pericolo della Società, se fosse abbandonato a se stésso.

I giudici costituiti in una specie di beatitudine potrebbero addormentarsi e fare troppo a fidanza colle loro fragilità; abbisognano dunque di chi trátto tratto gridi loro alle spalle, e dietro il carro trionfale della giustizia, che non scordino di esser mortali, poichè se vitalmente importa che l' ordine giudiziario posto dallo Statuto fra i cardini della Società, sia come nave che la calma del porto pro-

tegge da ogni tempesta, importa del pari che non sia come l'onda, che diventando più limpida nel moto, l' intorbida nella quiete.

Ora si è veduto che la concorrenza dei giudici cogli avvocati contraria alla giustizia e alla morale, non è mezzo atto ad accendere e mantener viva la fiamma della virtù, e si è pur veduto che la sorveglianza del ministro della Giustizia, può continuare a stravolgere le giurisdizioni, e prodigare illegalmente punizioni non meritate, ma non regolare la disciplina dei giudici che dev' essere *domestica castigatio*.

Affinchè il legislatore possa evitare allo stesso tempo i pericoli inerenti alla indipendenza dei giudici, è necessario costituirli in modo, che mentre la certezza della pena debba ritenerli da commettere il male, la certezza del premio debba incitarli con crescente amore al bene. È sempre vero che:

Hoderunt penure mali formidine pene
Hoderunt penure boni virtuties amore.

quindi questa paura e quest' amore grandi moventi del cuore umano, deve il legislatore mettere in giuoco nel sancire le

discipline dei giudici. — E siccome l'attuale sistema disciplinare anche purgato dall' ingerenza incostituzionale del Ministro della giustizia, può appena conseguire la metà dei fini, che in questo rispetto dee raggiungere una buona legge organica dell' ordine giudiziario, perciò è duopo che il legislatore si rivolga a mezzi più atti a conseguirli tutti.

L' attuale legge disciplinare pecca:

1.° Perchè dà solamente azione pubblica a chi agisce in nome degli interessi sociali, e non contempla chi può aver ragione di agire in nome del proprio interesse.

2.° perchè non decreta un maggior numero di pene, e non combina meglio la loro qualità cogli effetti necessarj per guarentire con efficacia il decoro dell' ordine giudiziario, e gl'interessi della società:

3.° Perchè dà all' autorità disciplinare influenza nella parte meramente punitiva, e le niega ogni influenza nella parte rimuneratoria; onde può essa colla pena creare un ritegno al male, ma non può col premio creare un'incitamento al bene.

La inamovibilità, il diritto di promozione, ogni altro diritto e prerogativa dei giudici non avrebbero legittima ragione

di essere, se non trovassero titolo ed origine nella loro virtù, meta e fine in un supremo bene sociale; perciò il legislatore deve talmente combinare i diritti e i doveri dei giudici, che ne nasca una guarentigia del titolo e del fine preindicati, cioè ne nasca che siano fatti reali, e non illusori, la virtù dei giudici che dev' essere il titolo, ed il supremo bene sociale che dev' essere la meta dei diritti guarentiti all' ordine giudiziario.

Ora affinchè il diritto di promozione abbia la virtù per titolo, e per fine il supremo bene sociale, è necessario che sia conceduta al più meritevole, e siccome il diritto non può dipendere dall' arbitrio ma dalla legge, così anche il criterio del merito deve dipendere dalla legge e non dall' arbitrio. — Anche oggi beffardamente si grida che la regola delle promozioni è il merito; ma siccome la legge abbandona il criterio del merito, all' arbitrio del ministro, perciò malgrado tutta la probità dei ministri, le promozioni rimangono in dominio del caso e del favore.

Pare, che studiando meglio questa materia i migliori criteri per accertarsi del merito consistono:

1.° Nei concorsi finchè non si per-

viene a certi gradi della carriera e finchè dura tutto il vigore della mente.

2.° In un diritto d'elezione dato ai corpi ed uffizi superiori per la nomina dei loro capi.

3.° Nell'assumere l'anzianità a criterio del merito quando mancano i due primi.

Ma siccome quando il giudice si fa reo di men lodevole contegno di vita, la sua virtù, titolo unico di promozione, è per lo meno vacillante, perciò dovrebbe il legislatore privarnelo in proporzioni corrispondenti alla gravità del mancamento, e dichiarare che egli non può essere ammesso ai concorsi, o non può esser eletto, o non potrà invocare la sua anzianità per quel tempo che sarà giusto. —

La residenza è parte dell'inamovibilità, giacchè il traslocamento si risolve in un atto di rimozione per chi non può accettarlo. — La residenza è pure onesto ed utile desiderio di molti giudici; quindi se nei casi di vacanza, il legislatore consacra il diritto di optare la residenza, crea nel concederla un nuovo premio, e nel niegarla una nuova pena.

Quando da un mancamento disciplinare nasce danno anche al privato, non v' ha

ragione perchè anche a lui non si conceda il mezzo di ottenerne risarcimento. — Sarebbe ciò: — 1.° un' atto di giustizia — 2.° uno stimolo salutare per chi deve esercitare l'azione pubblica, essendo innegabile che più potente stimolo emerge dalle sollecitudini per la cosa propria, che per la cosa pubblica.

Tardo e talvolta nullo, è il movimento della giustizia disciplinare, per l'imperfetto congegno di cui lo ha dotato la legge attuale; poichè quando il Pubblico Ministero tace per volontà sua o del ministro della giustizia, allora ogni possibile movimento è abbandonato allo zelo spontaneo dei superiori immediati nell'ordine giudicante. —

Si è detto o *per volontà del ministro*, imperocchè non solo in molti casi il ministro ha col suo silenzio paralizzato la disciplina, ma è avvenuto che trovandosi scandalosamente in urto un tribunale intiero col Procuratore del Re, e durando molto tempo lo scandalo che rendeva impossibile la giustizia, il ministro non abbia nemmeno risposto alle calde e replicate istanze del primo Presidente che proponeva un giudizio disciplinare, come unico mezzo naturale e giuridico, atto a chia-

rire i torti, punirli, e far cessare l'anarchia. —

Ma tralasciando i casi gravi e pubblici, e considerando nel loro essere le relazioni di fatto, esistenti fra i membri ed il capo di un corpo giudicante che devono vivere in continuo contatto fra loro, la legge compie male il suo ufficio, imponendo ai capi la denunzia dei loro subalterni, se creando loro così odiosa e malagevole missione, non crea loro la necessità di esercitarla, e non la crea presso altra autorità che quella del proprio corpo, in cui sono ad un tempo giudici e colleghi.

Bisogna dunque:

1.° Che sia creata una Suprema Censura nella quale non esistano i colleghi ma i giudici.

2.° Che aggiunto all'azione pubblica lo stimolo dell'interesse privato, sia ai capi dei corpi ed uffici giudiziari creata una indeclinabile necessità, di non poter celare i mancamenti dei loro dipendenti.

3.° Che alla stessa Suprema Censura siano dati mezzi propri ed atti a poterli direttamente scuoprire, e sia data autorità non solo punitiva, ma anche remuneratoria onde influisca non solo nella

punizione delle colpe, ma anche nella rimunerazione dei meriti.

4.° Che in tutto entri il contraddittorio degli interessati, tutto sia sottoposto alla pubblicità, e che la stessa Suprema Censura debba alla fine di ogni anno presentare alle due Camere Parlamentari, un quadro dell'andamento della giustizia, e dia conto di tutto l'ordine giudiziario, cominciando da se stessa.

L'ufficio della Suprema Censura deve essenzialmente consistere nell' assicurare alla società, i fini per cui è istituito l'ordine giudiziario, vegliando alla incolumità dei diritti competenti ai giudici, ed al puntuale adempimento dei loro doveri.

Gli Statuti scritti e destinati a far stare in piè l'ordine e la pace, la vita e la dignità delle nazioni, non sarebbero una verità, ma una pungente ironia, non sarebbe un'arca di salvezza, ma un fomite di perturbazioni, non sarebbero una parola di conforto ed una guarentigia, ma un inganno ed uno scherno, se i patti fondamentali fra i popoli e i governi, si risolvessero in ciò che piace a questi e nuoce a quelli.

Se negli ordini della ragion privata è cosa sacra, non che il patto ma la parola

degli uomini onesti, molto più ciò deve essere negli ordini della ragione pubblica, e quindi in questo od in quel tema, non farebbe atto serio e di buona fede, ma sconcio e nullo, colui che promettesse una cosa, e si riservasse la facoltà di recusarla.

In questo beffardo e ridicolo genere di patti si risolverebbe uno Statuto, se la libertà di pensiero di parola, di coscienza e di azione, se la santità del domicilio, e se il rispetto della proprietà, se insomma l'inviolabilità di tutti i diritti dell'uomo e del cittadino, non si alligassero a veri e sacri vincoli perpetuamente obbligatorj dei governi, ma alla grazia, all'arbitrio, al talento ed alla libera volontà.

Ora fra i patti solennemente stipulati dallo Statuto, è pur quello che ogni cittadino abbia diritto ai pubblici uffici, e sia un'organo nato delle funzioni per le quali la società vive, opera e si governa; dunque anche questo patto deve essere alligato ad un vincolo indeclinabilmente obbligatorio, imperocchè i cittadini sono obbligati a dare averi, vita e sè stessi alla società: e questa dev'essere obbligata ad operare, vivere e governarsi per mezzo di quelli.

Se a questo patto si facesse dire che ogni cittadino deve diventare pubblico ufficiale, la sua attuazione sarebbe un'impossibile, e la sua interpretazione un controsenso: bisogna dunque intenderlo con due condizioni; una che l'aspirante al pubblico uffizio sia idoneo a disimpegnarlo, e l'altra che fra più aspiranti, sia scelto il più degno; quindi il patto fondamentale espresso nei più veri termini di diritto e di ragione, deve significare che il governo ha l'obbligo di nominare ai pubblici uffizi i cittadini che ne sono più degni.

Pare certo fino all'evidenza che in questi termini debbano essere intesi i diritti dei cittadini più degni da una parte, e l'obbligazione del Governo dall'altra. E siccome la logica e la ragione, la giustizia e la morale, il decoro e la buona fede, non consentono il dire, che il Governo ha promesso una cosa col sottinteso di ricusarla, perciò bisogna che il diritto e l'obbligazione in discorso, si traducano in una indeclinabile verità di fatto.

Ma finora questa verità è avvolta in un sistema che la espone al perpetuo pericolo di non essere un fatto, quindi essa rimane sovente in stato di pio desiderio, e non di rado ha con scandalo generato

giuste e dolorose querimonie. È ciò avvenuto in ogni ordine di pubblici uffici; è pure avvenuto nell' ordine giudiziario, massime da che quasi per sistema, vengono assunti a ministri della giustizia, uomini nuovi ed estranei alla magistratura, vi stanno breve tempo, e non potendo trovare in sè stessi una norma della propria coscenza debbono cercarla in altri, che non sono sempre guide fedeli ed oneste.

Il male consiste in ciò, che il ministro che ha il dovere di nominare i cittadini più degni, si arroga il diritto di giudicare del loro merito. È questa nel senso giuridico una usurpazione, nel senso logico la combinazione di due cose contradittorie, e nel senso costituzionale, un eccesso di potere.

Si è già osservato che in un Governo assoluto, il Re è tutto, ed il ministro della giustizia è organo primo ed il consigliere unico che dirige la coscienza del Re, nell'apprezzare il merito dei giudici, quindi in quel sistema il ministro ha veste, qualità e competenze fondate in diritto. — Ma in un governo libero, dove una legge fondamentale ha consacrato in diritto dei cittadini più degni la nomina agli uffizi giudiziari, questo diritto si trova collocato

sotto la stessa guarentigia di tutti gli altri diritti fondamentali. Esso come tutti gli altri diritti entra nella sfera del mio e del tuo, esso entra insomma nella sfera della giustizia, e nello stesso modo che per qualunque specie di libertà e di proprietà, è l'ordine giudiziario, e non il ministro della giustizia che deve essere consigliere del Re, così non può esserlo per la nomina a giudice, divenuto ora un diritto fondamentale dei cittadini più degni. —

L' incolumità della proprietà della libertà, e di tutti i diritti proclamati e guarentiti dallo Statuto, è affidata esclusivamente all'istituzione dell'ordine giudiziario ogni altro diritto civile o politico, trova in esso il suo solo giudice competente, quindi in esso debbono trovarlo anche i cittadini più degni sul loro diritto di nomina agli uffizi giudiziari, e in esso solo deve trovarsi il giudice del merito cui è alligato l' esercizio del diritto; che se ciò nonostante se ne fa giudice il ministro della giustizia, bisogna confessare che commette una usurpazione, quantunque coperta da improvida legge.

È pure questa nel senso logico una combinazione di due cose contradittorie. Esser giudice di una obbligazione vuol

dire avere imparzialità di giudizio, volontà e forza di costringere colui che l'avesse violata, o non volesse adempirla. Ora queste cose nello stesso uomo repugnano, e si escludono a vicenda. Il ministro che posposto il più degno., e ne ha nominato un altro, non può e non vuole condannare sè stesso. Quindi il farlo o farsi giudice del fatto, e voler combinare due cose che logicamente e moralmente si contradicono.

È finalmente un eccesso di potere nel senso costituzionale. Con qualunque colore un ministro metta le mani nelle cose della giustizia, viola la linea che lo Statuto ha tracciato ai poteri fondamentali, e da potere esecutivo si converte in potere giudiziario. Ora, quando diritti individuali vengono a conflitto, si verifica sempre un caso di giustizia, e siccome quando un cittadino si dice più degno di un altro per l'ottenimento di una carica giudiziaria si verifica un conflitto di diritti individuali, perciò il ministro che se ne fa giudice, commette un eccesso di potere.

Le rette intenzioni dei ministri sono guarentite dalla loro notoria probità, e non possono esser messe nè in dubbio nè in causa. Pure la stessa legge 6 Dicembre 1865, ed il conseguente Catalogo ge-

nerale delle promozioni, hanno presentato spettacoli dolorosi. La legge proclamata una costante regola di giustizia, nella distribuzione degli stipendi in ragione di anzianità misurata sopra l'ordine intiero, la viola subito coll' arbitraria creazione di certi circoli speciali che chiama gruppi, e che veramente sono stati gruppi d'ingiustizia. Tutta Italia essendo divenuta una famiglia, e tutte le sue magistrature una cosa sola, l'equità e l'uguaglianza prescritte dallo Statuto, esigevano che fosse rimasta inviolabile la regola che attribuisce ai più anziani il diritto ai maggiori stipendi. Ma creati i gruppi e composti a piacere, la scena si è mutata nella parabola *et erunt novissimi primi et primi novissimi.* Quindi alcuni non aventi diritti a più di 5000 lire, ne hanno avute 7 ed altri che avevano diritto a 7 sono rimasti con 5. — Si è poi dallo stipendio misurata la precedenza, e con ciò, ad un grave danno presente, si è aggiunto un altro più grave futuro negli ulteriori movimenti della carriera. Nemmeno l'elenco generale delle promozioni ha potuto in ogni sua parte essere accolto con plauso e con letizia, ed alcuni articoli domanderebbero ancora una plausibile spiegazione.

È dunque tempo che coll' istituzione di una Suprema Censura, cessino d' una volta i cento modi coi quali si può impunemente offendere la giustizia, lo Statuto, e la morale a danno dei magistrati più degni. E siccome si vuole sopprimere affatto, e non spostare l' arbitrio, trasferendolo da un'uomo ad una corporazione, perciò la Suprema Censura non potrà giudicare altrimenti del merito dei giudici, che colla norma impreteribile dei criterj consacrati dalla legge, e quindi colla norma o dei concorsi, o dell'elezione, o dell'anzianità.

Gli uomini di buona volontà, cui stiano sinceramente a cuore la patria, la monarchia, ed un duraturo più morale svolgimento delle libere istituzioni, accoglieranno con amore questi principii che sostanzialmente non importano minima idea di novità, imperocchè anche oggi ogni ministro della giustizia applica il suo animo alla scelta dei più degni. Quindi la differenza fra l'attuale e il futuro sistema non sarà nei principii, ma sarà in ciò, che mentre oggi la volontà di far giustizia ai più degni si traduce sovente in un desiderio ed in una parola, si tradurrà col nuovo sistema, in un fatto ed in una verità.

Si è stabilito che la preferenza nelle nomine è un diritto dei più degni; che questo diritto è in tutta l'estensione del termine perfettamente uguale a qualunque altro diritto, e che ove il diritto di uno venga a conflitto col diritto di un'altro, la decisione sia di esclusiva competenza di un'apposita magistratura. Deve dunque la suprema Censura nei casi di conflitto:

1.° Sentire in contradittorio gl' interessati.

2.° Procedere con piena pubblicità a tutti i suoi atti e provvedimenti.

Può in taluno sorgere l'idea che debba tutto ciò costituire un lungo e complicato negozio, ma bisogna considerare; 1.°: che dovendo rimanere intangibili le posizioni acquistate, l'anzianità non può dar luogo che a pochi conflitti di facile soluzione. Questo caso altronde non può verificarsi che alla compilazione della prima matricola generale di tutti i funzionarj dell'ordine giudiziario. — 2.° di più facile soluzione saranno i possibili ma rarissimi conflitti nascenti dai concorsi; uno che si creda leso nella classificazione potrà sottoporre gli atti del concorso alla Suprema Censura; ma siccome questo diritto dovrà essere imbrigliato con pene disci-

plinari nel caso che il ricorso fosse mal fondato, perciò nemmeno di questo titolo può emergere mole o complicazioni d'affari.

3.° Il titolo dell'elezione non può dar luogo a conflitto salvo supponendo intervenuta una falsificazione di atti.

Nel sistema che si propone, la nomina non è che l'esecuzione di una sentenza; in altri termini, non è che la giuridica consacrazione di un diritto. Ora la prerogativa del Re, in forza della quale la giustizia deve emanare da lui, non è compromessa nella necessità di eseguire le sentenze conforme al preciso loro tenore. Del pari dunque, la nomina conforme alla sentenza pronunziata sul merito di un giudice, non può pregiudicare la regia prerogativa.

Nella parte disciplinare punitiva, la sola che ora esiste, non si è potuto mai minimamente dubitare che i regi provvedimenti dovessero essere pienamente conformi alle sentenze. Ora alla ragion giuridica delle pene, è perfettamente uguale quella dei premi. Dunque se i regi provvedimenti devono essere conformi alle sentenze punitive, debbono esserlo anche alle sentenze remuneratorie.

Finalmente da molti anni sono stati consacrati in legge regole determinate per

le promozioni militari, e nessuno ha preteso che siano contrarie alla regia prerogativa. Anche pei militari, le promozioni devono farsi parte per ragion di merito, e parte per anzianità, e se ciascuno applaude a questo sistema, si potrà ricusarlo nelle promozioni giudiziarie? Ripeterò quello che ho detto altrove: se la giustizia ha trovato un' asilo nel ministero delle armi, troverà il bando in quello che s'intitola del suo nome, e sarà come una divinità che il Sommo Sacerdote bandisce dal suo tempio, e dall'altare dove dev'essere adorato?

È di per se manifesta l'importanza inerente alla istituzione della Suprema Censura, la quale sarebbe ad un tempo l'apice, il coronamento e la pietra angolare del tempio della giustizia. — Bisogna dunque che il legislatore la costituisca collo studio dei più sottili accorgimenti, affinchè non accada come di tante altre istituzioni, che utilissime ed altamente applaudite in origine, si corruppero tosto e divennero esiziali. —

Alla profonda sapienza con cui era organato l'Areopago è meritamente attribuita la sua imperitura celebrità, e vuolsi che i membri dovessero esser ciechi o giu-

dicassero al buio, affinchè non potendo vedere i litiganti non corressero pericolo di parzialità. —

Ma se coi membri della Suprema Censura non è praticabile questa talvolta inutile cautela, potendo i litiganti farsi conoscere anche senza esser veduti, può il legislatore facilmente e deve praticarne un' altra quale è quella di renderli sordi ad ogni ambizione. —

I membri della Suprema Censura dovrebbero essere:

1.° Nominati dal Re sopra un' atto di elezione fatta per la prima volta da una commissione mista di Senatori e Deputati, e per le altre della stessa Suprema Censura.

2.° Dovrebbero esser scelti fra coloro che abbiano occupati i più alti seggi nella magistratura.

3.° In forza di apposita legge, e per virtù della semplice loro nomina, dovrebbero godere delle più alte onorificenze.

4.° Dal giorno della loro nomina dovrebbero essere incapaci in ogni rispetto onorifico e pecuniario di qualunque altra concessione, che sarebbe considerata come nulla e non avvenuta.

5.° E siccome questa specie di morte

civile non è possibile in magistrati che percorrono ancora la carriera, perciò i membri della Suprema Censura dovrebbero essere eletti o fra magistrati di carriera finita se sono ancor validi, o fra magistrati disposti a finirla dal momento della loro elezione.

6.° Da questo momento dovrebbero intendersi fuori di attività, dovrebbe decorrere la loro pensione di riposo, ed oltre questa pensione od altro di cui fossero prima provvisti, non potrebbero godere che di una discreta retribuzione fissata per legge.

Con queste cautele, i membri della Suprema Censura diverrebbero sordi ed inaccessibili ad ogni ambizione, non potrebbero anche volendolo correre pericolo di fallire alla loro missione, e manterrebbero costantemente al loro corpo, la sua primitiva sublimità.

Si è accennato ad una discreta retribuzione cumulabile colla pensione; ma questo dispendio non può oltrepassare quello che verrebbe risparmiato nel ministero di Grazia e Giustizia colla cessazione degli impiegati che, creata la Suprema Censura diverrebbero inutili.

Riassumendo le ragioni sovra discorse, si è autorizzati a dire dimostrate:

1.° La necessità di una Suprema Censura.

2.° La facilità di attuarla.

Sesta proposizione.

Un pubblico Ministero dato a consigliere dei giudici, è un'anacronismo, parificato alla magistratura giudicante è un controsenso, e posto sotto gli ordini del ministro della Giustizia, è una incostituzionalità.

In un bene ordinato sistema di vivere politico, nel quale la giustizia è scudo alla libertà, e la libertà alla giustizia, il giudice non può avere alcuna iniziale spontaneità di azione, ed a vece d'iniziare i suoi atti per libero intimo e proprio suo moto, deve agire per impulso che gli viene dal di fuori di lui, ed è obbligatorio del suo uffizio e della sua volontà; questo impulso nelle materie civili, gli viene dall'individuo che ha interesse e diritto di ricorrere al giudice. In queste materie, anche la società che agisce in giudizio, è un individuo morale che esperimenta un'azio-

ne privata, e non abbisogna che il suo rappresentante per compiere in ogni miglior modo desiderabile il suo uffizio, sia rivestito di pubblico e speciale carattere; ma nelle materie penali, tutto s' innalza ad una sfera più elevata, e la società non è in causa per una somma o per un terreno, ma per rivendicare i più preziosi, i più cari ed inestimabili beni dell' òrdine e della sicurezza sociale. Ora il patrocinio di questi interessi, costituenti il supremó fine della Società, non può essere in mano di un qualunque postulante, ma di un magistrato che circondato di stima e di rispetto pei suoi meriti e rivestito di alto e speciale carattere pubblico possa rappresentare e patrocinare la società in quanto ha di più caro e di più vitale. Dunque l'istituzione di una tale magistratura, è una necessità sociale.

La prima idea della medesima, pare che in Italia possa riferirsi agli Avvogadori di Venezia, che si vogliono far risalire al secolo nono, o per lo meno al duodecimo; ma mettendo in disparte ogni investigazione storica od archeologica, in vece del luogo e del tempo cercheremo:

1.° Cosa è oggi il pubblico ministero?

2.° Cosa debba essere?

Oggi è:

1.° Un rappresentante del potere esecutivo presso l' ordine giudiziario.

2.° Uno strumento cieco posto in mano del Ministro della Giustizia.

3.° È indipendente dalla comune autorità disciplinare dell'ordine giudiziario.

4.° È l'organo unico dell'azione pubblica in materia penale.

5.° È traslocabile ed amovibile a volontà del Ministro.

6.° Deve esser sentito in gran numero di cause civili determinate dalla legge, ed in tutte le altre che egli stimi.

7.° Sono nulle anche le udienze civili dei tribunali senza la sua presenza.

8.° È *difensore della legge*, come suol dirsi con frase piena di pompa e vuota di senso.

9.° Finalmente per stipendio grado e dignità, e pienamente parificato alla magistratura giudicante.

Ma sottoposte a serio esame queste attribuzioni possono le medesime dirsi.

1.° Razionali in sè stesse?

2.° Conformi alla ragione civile del secolo 19° ?

3.° Conformi all' indole stesso del Pubblico Ministero ?

4.° Conformi agli interessi della Società ?

A tutti questi quesiti non possono esser date che risposte negative per ragioni evidentissime. Cominciamo dalla prima attribuzione.

Chi solamente ha ragioni da sperimentare, e non può farlo per sè stesso, può commetterne l'esercizio ad altri, ed eleggerlo a suo rappresentante. In ogni altro caso entra quell' adagio volgare *nemo dat quod non habet*, e siccome il potere esecutivo non può instituire azione alcuna in materia penale, e non può dare alcun voto o consiglio in matéria civile, perciò esso non può dare al pubblico Ministero l'autorità di far queste cose che non può fare egli stesso, ed è quindi assurdo il dire che il Pubblico Ministero è rappresentante del potere esecutivo, il quale non può dare quello che non ha.

Riandando poi alquanto la storia, che la legge pone in non cale, traluce ad evidenza che le attribuzioni ora date al pub-

blico sono proprie di quei tempi in cui spento ogni studio di ragione civile, i giudici erano uomini ignoranti, e perfino analfabeti. In tale stato di barbarie non era possibile alcun ordine di giudizi, se uno perito della legge col nome o di *Conte* o di *Procuratore del Re* od altro non avesse guidato i giudici in ogni loro passo. Ma ora che i giudici devono esser maestri della legge, che ne sono l' organo, e sono la legge parlante, il pubblico Ministero dato loro a guida e consigliere è un' anacronismo che confonde i tempi barbari coi civili, ed è una enorme dilapidazione di danaro a danno dello Stato, e di tempo a danno della giustizia.

Cresce l' assurdo se si considera che il Pubblico Ministero, è l' organo unico dell' azione pubblica nella materia penale, e che esso deve agire o non agire a volontà di un membro del potere esecutivo; venuti a questo punto, la coscienza non si rivolta meno della ragione, e gridano concordi contro il tremendo pericolo di questa spada sconsigliatamente sospesa sul capo della giustizia e della libertà.

Il congegno che nella struttura politica della macchina sociale è più sullo sdrucciolo di sorpassare i suoi limiti a

danno delle franchigie costituzionali, è il potere esecutivo. Egli è perciò che tutti questi diritti sono sottratti alla sua ingerenza, e posti sotto la tutela dell' ordine giudiziario, di cui è movente unico il Pubblico Ministero.

Ora chi non vede quanto sia mostruoso ed assurdo che il potere esecutivo sia colui contro il quale il Pubblico Ministero debba rivolgere tutte le armi che la legge gli pone in mano per difendere i diritti più eminenti della Società, e che in pari tempo il potere esecutivo sia colui dal quale il Pubblico Ministero deve prendere gli ordini per valersi o non valersi delle sue armi?

A che giova che gli Statuti siano una carta di sicurezza posta in mano dei popoli per proteggerli contro le oppressioni del potere esecutivo, se quando nasce il bisogno di far valere questa carta di sicurezza, basta al potere esecutivo d' imporre silenzio al Pubblico Ministero posto sotto i suoi ordini, onde poterla lacerare impunemente?

Si è detto che il Pubblico Ministero è l' organo unico dell' azione pubblica in materia penale, esso dunque è l' unico movente di tutta la giustizia punitiva, ma

se esso non può muovere che a talento del potere esecutivo, ne viene che il potere esecutivo sia l'unico e supremo arbitro di tutta la giustizia punitiva.

La probità dei ministri non può essere e non è minimamente revocata in dubbio, ma malgrado tutta la loro rettitudine, è tanta l'assurdità di questo sistema, che noi dobbiamo lamentare molti casi nei quali il supremo arbitrio del potere esecutivo, ha fatto tacere il Pubblico Ministero quando doveva parlare, e lo ha fatto parlare quando doveva tacere.

Altronde la regola è che la legge non deve arrestarsi a ciò che possono volere i buoni, ma deve impedire ciò che possono volere i cattivi; perciò essa non lascia a veruno il mezzo di poter fare il male, e l'esperienza ci prova dolorosamente che il male si commette immancabilmente quando n'è lasciato libero il mezzo.

Ove poi si consideri che il Pubblico Ministero collocato all'apice della grandezza, è traslocabile ed amovibile a puro talento del potere esecutivo, si vedrà che sola via di salute per lui, è una cieca obbedienza, e si vedrà maggiormente assurda una magistratura priva di ogni libero moto della sua coscienza, ed obbli-

gata ora a fare quel che essa crede un male, ora ad omettere quel che essa crede un bene.

Ma mentre la legge da un lato umilia il Pubblico Ministero fino al nulla davanti al potere esecutivo, dall'altro lo innalza fino all'apice davanti all'ordine giudiziario, e lo colloca in piena parità di grado perfino coi seggi primarj dei magistrati.

Ora se la dignità dei magistrati dee misurarsi dalla dignità del loro uffizio, è chiaro che il Pubblico Ministero non può essere pareggiato alla magistratura giudicante nemmeno quando fà l'uffizio di consultore. Anche in questo caso il suo voto non ha alcun peso nella sentenza, e quindi la sua funzione è di molto inferiore a quella di giudice.

Ma se parlasi di materia penale, il pareggiamento del Pubblico Ministero alla magistratura giudicante è più assurdo, imperocchè, siccome allora il Pubblico Ministero non è che una parte in giudizio, ne viene l'assurdo che una parte si trovi pareggiato al giudizio.

Inoltre l'uguaglianza davanti la legge vuole che chi accusa non sia superiore a chi difende. Ora il Pubblico Ministero pareggiato al giudice, è un'accusatore molto

superiore al difensore; dunque il suo pareggiamento al giudice, è contrario all'uguaglianza di tutti davanti la legge. —

La necessità del Pubblico Ministero presente a tutte le udienze civili, vuolsi giustificare colla ragione, che esso vigila all'osservanza della legge. Ma se fosse vero il bisogno di questa guardia continua, bisognerebbe dire che i giudici sono cattivi, ed allora:

1.° Con giudici cattivi non vi è guardia che basti onde il rimedio è inutile. — 2.° Quando i giudici sono cattivi, è colpa del potere esecutivo che li ha nominati, ed il rimedio è di punirli, e di nominarne dei buoni. —

Intanto la presenza del Pubblico Ministero alle udienze civili delle Corti e dei Tribunali condanna ogni giorno giuridico 150 uomini d'ingegno a passare il loro tempo in ozio, e condanna lo Stato a pagare 150 stipendi inutili, che non importeranno meno di mezzo milione.

Il vero e legittimo movente del giudice nelle materie civili non può essere che la parte interessata. Ora questa può aver bisogno di briglia, e non di stimolo nell'uso di tutti i rimedi accordati dalla legge, e quindi di qualunque ricorso tanto

in Appello quanto in Cassazione. E siccome basta il ricorso della parte, affinchè la legge violata si trovi bastantamente rivendicata e protetta, perciò l'azione nell' interesse della legge data al Pubblico Ministero, resta una frase piena di pompa e vuota di senso.

Tutte le attribuzioni del Pubblico Ministero attuale sminuzzate in analisi, e riassunti in sintesi, rivelano lo spirito ed i mezzi onde Napoleone I. asservì la magistratura francese. — *Fù sors non consilium* se finora ministri e Pubblico Ministero fedeli agli istinti della probità e dell'onore, non hanno operato il male, chè la legge attuale ci dà i mezzi di fare. Ma anche così molto male è avvenuto per colpa del sistema, e senza prave intenzioni personali, che se per l'indeclinabile alternativa delle cose umane dopo i buoni bisogna aspettarci i cattivi, allora lo Statuto diventerà un'ironia, e la libertà e la giustizia due parole vuote di senso. —

Dunque se vuolsi avere carità di patria, e se vuolsi esser prudenti, bisogna che esca di mezzo una legge che mette l'ordine giudiziario in arbitrio del potere esecutivo, e che il Pubblico Ministero limitato all'esercizio dell'azione pubblica in materia

penale cessi di essere un cieco strumento del potere esecutivo, e rimanga solo il rappresentante della società in balìa solamente della sua coscienza, e protetto dalla legge con tutte le guarentigie, onde lo sono gli altri magistrati.

Finisco ripetendo per la centesima e forse non ultima volta, che una novella e buona legge organica dell'ordine giudiziario è un' assoluta necessità per tutti.

È una necessità dei ministri della giustizia, cui tutta la probità di Aristide non ha liberato, e durante l'attuale legge, non potrà giammai liberare dalle mani degli intriganti, e dall'essere stromento inconscio di scandali e d'inverecondie.

È necessità dei giudici, cui la legge dee creare un'incessante stimolo al più irreprensibile adempimento dei loro doveri, ed imperturbabile quiete per la sicurezza dei diritti nascenti dal loro merito.

È finalmente una necessità della nazione, per cui lo Statuto resta una lettera morta, se un buon ordinamento giudiziario non guarentisce la giustizia e la libertà dai pericoli cui la espone o la servitù dei giudici, o l'arbitrio dei ministri.

IDEA DI UNA NOVELLA LEGGE ORGANICA

DELL'ORDINE GIUDIZIARIO (1)

TITOLO PRIMO — CAPO PRIMO

Disposizioni preliminari e generali

Art. 1.° L'ordine giudiziario, è uno dei poteri fondamentali dello Stato, indipendente da qualunque altro potere: è la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del cittadino guarentiti dallo Statuto; è l'antagonismo costituzionale, che dee tenere in conto di non avvenuti gli atti del potere esecutivo usurpanti attribuzioni giudiziarie o legislative; ed è una carriera inviolabilmente gerarchica, nella quale non si può entrare che mediante il tirocinio prescritto dalla presente legge, e non si può progredire, che in via di promozione dall' uno all' altro grado immediato decretata, conformemente all'esito o di una elezione, o di un concorso, o per assoluto rigore di anzianità.

Art. 2.° (2) Esso è composto:

a) Del Senato costituito in Alta Corte di Giustizia, a termini dell'articolo 36 dello Statuto:

Un regolamento apposito determinerà il modo

(1) Non si riproducono in questo testo gli articoli e titoli della legge attuale che rimarrebbero invariati.

(2) Si ritorna alla denominazione di tribunali e di giudici in tutti i gradi della gerarchia: alla *prima* perchè è dei tempi migliori: alla *seconda* perchè quando si giudica, e non si consiglia la denominazione più propria e *giudice* e non *consigliere*.

pratico dell'iniziamento, del corso, e dell' esito dei suoi giudizi nelle cause contro i Ministri. Nelle altre cause dovrà osservarsi la legge penale comune di procedura, in quanto è conciliabile colla natura e l'indole propria dell'Alta Corte.

b) Di un tribunale di Suprema Censura dell'ordine giudiziario, che avrà la sua sede nella capitale del Regno.

c) Di un tribunale unico di Cassazione, aboliti gli altri tre.

d) Di tribunali di Appello — *e)* Di tribunali di Assisie — *f)* Di tribunali civili e correzionali —	Il numero e circoscrizione dei quali, saranno indicati nella tabella *A*.

g) Di tribunali militari. Resta abolito il tribunale Supremo di guerra, e ristabilito il diritto di ricorrere al tribunale di Cassazione per incompetenza od eccesso di potere.

Il numero e la circoscrizione dei tribunali militari verranno indicati nella tabella *B*.

h) Di giudici, e vice-giudici mandamentali — *i)* Di aggiunti giudiziari — *l)* Di giudici conciliatori — *m)* Di aspiranti alla magistratura —	Come nella tabella *C*.

n) Di procuratori generali di Stato, e loro sostituiti, abolito pel primo di essi il titolo di Avvocato Generale.

o) Di procuratori provinciali di Stato, e loro sostituiti.

p) Di giudici istruttori, e loro sostituiti.

q) Di cancellieri, vice-cancellieri, segretari, sostituiti-segretari, ed altri ufficiali necessari.

Gli uscieri sono addetti all'ordine giudiziario.

Art. 3.° Le nomine alle cariche dell'ordine giudiziario, emaneranno sempre dal Re, a termini dell'Articolo 6.° dello Statuto; non potranno giammai farsi per salto o sopra chi ne fu giudicato più degno in un concorso, o sopra chi fu eletto da coloro che ne hanno il diritto, o in difetto di elezione e di concorso, sopra il più anziano del grado cui spetta la promozione.

Art. 4.° Compiuti due anni di tirocinio giudiziario, ogni aspirante alla magistratura, potrà domandare che venga ammesso ad un concorso per ottenere la nomina ad un posto di aggiunto giudiziario, o indeterminatamente, o determinatamente in una data giurisdizione di Appello.

Art. 5.° Di coloro che verranno giudicati li più idonei, sarà formato un' elenco complessivo, ed il Tribunale della Suprema Censura dovrà, all'evenienza dei casi, tener conto dei medesimi nell'ordine preciso in cui vi sono iscritti per ragione di merito.

Lo stesso diritto ad un concorso, compiuto un biennio di grado, competerà:

a) Agli aggiunti giudiziari per la nomina a vice-giudice di mandamento.

b) Agli stessi aggiunti giudiziari dopo tre anni di grado, ed ai vice-giudici di mandamento dopo un'anno, per la nomina a sostituiti procuratori provinciali di Stato, o sostituiti del giudice istruttore.

c) Ai sostituiti procuratori provinciali di Stato,

od ai sostituiti del giudice istruttore, dopo tre anni di grado per la nomina a giudici di un tribunale provinciale.

d) Ai giudici di un tribunale provinciale, per la nomina a giudici mandamentali.

e) Ai giudici mandamentali dopo due anni di grado e giudici di tribunale provinciale dopo quattro anni, per la nomina a vice-presidente di tribunale provinciale, od a procuratori provinciali di Stato, od a giudici istruttori.

f) Ai vice-presidenti di tribunale provinciale, ai giudici istruttori, ai procuratori provinciali di Stato, ed ai giudici provinciali, bensì dopo cinque anni di grado per questi tre ultimi, per la nominà a giudici di Appello, o a sostituiti in una procura generale.

Art. 6.° Cesserà il principio del concorso, ed avrà luogo quello delle elezioni nelle nomine seguenti:

a) A Presidente di tribunale provinciale:

Il tribunale, in cui è vacata la presidenza, riunito tutto in Camera di Consiglio, presente il Cancelliere che ne redigerà l'atto da esser sottoscritto da tutti, avrà diritto di eleggere il suo presidente fra i consiglieri di Appello, o sostituiti procuratori generali che abbiano compito quattro anni di grado, o fra li vice-presidenti di tribunali civili e correzionali, o li giudici istruttori, o procuratori provinciali di Stato, che ne abbiano compiti sei.

Si avrà per eletto chi riporterà maggior numero di voti: in parità di voti, il più anziano di servizio; ed in parità di servizio, chi è maggiore di età.

b) A Presidente di sezione di Appello:

Il tribunale in cui è vacato il posto, riunito tutto in Camera di Consiglio avrà diritto di eleggere, nel modo indicato nella lettera *a*, il suo presidente di sezione fra i procuratori generali che vi annuissero, o fra li presidenti di tribunale civile e correzionale che abbiano compito cinque anni di grado, o non essendovene così anziani, fra li presidenti che più vi si avvicinano.

c) A procuratori generali di Stato:

Li rispettivi tribunali di Appello, coi sostituiti dell'ufficio in cui manca il capo, riuniti in un corpo eleggeranno, nello stesso modo indicato alla lettera *a*, il novello procuratore generale, o fra li giudici di Cassazione, o fra li presidenti di sezione d'Appello che vi annuissero, o fra i presidenti di tribunale civile e correzionale che abbiano compiti sei anni di grado, o fra i giudici d'Appello, o fra i sostituiti procuratori generali, che ne abbiano compiti otto, in tali qualità.

d) A Primi Presidenti d'Appello:

Tutto il tribunale, esclusi i presidenti di sezione eleggerà il suo primo presidente nel modo sovra detto, o fra giudici di Cassazione, o fra procuratori generali, o fra presidenti di sezione di Appello.

e) A Presidente di sezione nel tribunale di Cassazione.

Tutto il tribunale riunito nel modo sovra detto, eleggerà questo presidente, nelle stesse categorie indicate nella lettera *d*.

f) A Procuratore Generale presso il tribunale di Cassazione.

Il tribunale coi sostituiti del vacante ufficio, lo

eleggerà nei modi sovra detti, o fra i primi presidenti di Appello, se lo gradissero, o nelle stesse categorie indicate nella lettera *d.*

g) A Primo Presidente di Cassazione.

Il tribunale, escluso il presidente di sezione lo eleggerà nei modi sovra detti, o nello stesso presidente di sezione, o nel procuratore generale presso lo stesso tribunale, o fra li primi presidenti di Appello.

Art. 7.° Per tutte le altre nomine dell'ordine giudiziario, per le quali non ha luogo nè il concorso, nè l'elezione, sarà inviolabilmente osservato il diritto di anzianità.

Art. 8.° Li concorsi pei posti di aggiunti giudiziari, di vice-giudici mandamentali, di sostituiti procuratori provinciali di Stato, e di sostituiti giudici istruttori, si terranno davanti una commissione che sarà presieduta dal Presidente del tribunale civile e correzionale, ed in caso d'impedimento del vice-presidente, o giudice più anziano, e sarà composta di due giudici dello stesso tribunale, del procuratore provinciale di Stato, e del giudice istruttore, o di un loro sostituito.

Questa commissione sarà assistita dal cancelliere del tribunale, o da un suo sostituito.

Art. 9.° Gli altri concorsi pei posti non soggetti ad elezione si terranno davanti ai primi presidenti di Appello, ed in caso di suo impedimento, del presidente di sezione il più anziano, o del giudice più anziano, di due giudici d'Appello estratti a sorte fra quelli che non presiedono le assisie, e di due membri di pubblico Ministero.

Anche questa commissione deve essere assistita

dal cancelliere della Corte d'Appello, o da un suo sostituito.

Art. 10.° Chiunque voglia aspirare ad un concorso, non avrà che a presentarne la domanda, corredata dai documenti comprovanti:

1.° Di aver compito il prescritto biennio del grado.

2.° Di non aver incorso alcuna pena disciplinare.

Il cancelliere dovrà dargli ricevuta della domanda e documenti annessi, e presentare la domanda ai presidenti o del tribunale civile e correzionale provinciale o del tribunale d'Appello, secondo i casi.

Questi presidenti faranno restituire la domanda al petente, se dagli annessi documenti non resultino comprovati i sovra indicati estremi; ma ove questi resultino comprovati, la domanda sarà rimandata al cancelliere, affinchè la conservi all'uopo e basterà che il postulante esibisca la ricevuta della domanda, affinchè sia ammesso al concorso senza altra formalità.

Art. 11.° Tutti i concorsi cadranno indistintamente nel primo giorno di ogni semestre, o nell'immediato se il primo è festivo, senza che vi sia bisogno di altro speciale convocatorio.

Art. 12.° Li concorsi avranno due parti, una scritta, l'altra verbale — ciascuno dei concorrenti stessi proporrà in scheda distinta da lui sottoscritta una questione. Due di queste schede verranno estratte a sorte, e saranno il tema comune del la-

voro scritto — un' altra scheda verrà estratta per compiere l'argomento ai due, le schede dei quali saranno uscite dall'urna nella prima estrazione — ciascuno esaurirà l'argomento senza poter uscire dal luogo in cui sono congregati tutti i concorrenti — nei due giorni successivi ciascuno di essi potrà dentro la cancelleria esaminare il lavoro scritto degli altri: ed in una pubblica udienza, che verrà fissata dal presidente, ciascuno dei concorrenti avrà non più di venti minuti per fare osservazioni al lavoro degli altri, e non più di altrettanto per difendere il proprio — in quest'atto consiste la parte verbale del concorso.

Art. 13.° In altra pubblica udienza, che destinerà il presidente, presenti quei concorrenti che lo stimino, sarà da uno degli esaminatori fatta relazione di ogni lavoro scritto, senza dar luogo ad alcuna discussione. Chi lo stimi potrà domandare la lettura del suo lavoro.

Finita la relazione, la commissione esaminatrice assistita dal cancelliere si ritirerà in Camera di Consiglio per giudicare immediatamente sul merito di ogni concorrente.

Art. 14.° Ogni esaminatore potrà disporre di dieci punti di merito, e non s'intenderà approvato chi in complesso non riporti 35 punti dal numero complessivo.

Il presidente farà notare dal cancelliere il totale numero dei punti riportati da ciascuno, e collocare in prima categoria gli approvati a pieni voti; quindi gli altri, e ciascuno nella categoria corrispondente al riportato numero di punti di merito.

Formate le categorie, la stessa commissione stabilirà l'ordine in cui devono iscriversi i candidati appartenenti ad una stessa categoria.

Art. 15.° Eseguite tutte queste operazioni, la commissione rientrerà in pubblica udienza, e vi farà leggere dal cancelliere l'elenco che sarà firmato da tutti gli esaminatori, ed autenticato dal cancelliere. — Ne sarà levata una copia autentica da ritenersi nella cancelleria; e l'originale dal presidente della commissione esaminatrice verrà trasmessa al presidente della Suprema Censura; il quale lo farà trasfondere nell'elenco generale complessivo di coloro, che mediante concorso, hanno acquistato diritto ad essere promossi, preferibilmente agli altri colleghi di grado, che sono semplicemente più anziani.

Art. 16.° Tutti hanno diritto di vedere questo elenco, e maggiormente lo hanno i candidati, che potranno anche pubblicare colle stampe il proprio lavoro, e quello degli altri competitori approvati purchè prima siano stati autenticati dal cancelliere.

Con apposito regolamento della Suprema Censura sarà ulteriormente provveduto all'esecuzione di quanto concerne la piena regolarità di questi concorsi, ed ogni maggior guarentigia dei loro effetti.

Art. 17.° Una generale matricola delle anzianità sarà compilata da una speciale commissione, nominata dalla Suprema Censura.

Questa matricola approvata dalla stessa Suprema Censura verrà custodita nella sua cancelleria.

Nelle ore e modi, che verranno indicati dal regolamento, la matricola sarà ostensibile a chiunque

creda di averne interesse, e si dovrà dargliene copia autentica nella parte richiesta, mediante mercede che sarà determinata dalla Suprema Censura.

Chiunque creda di essere stato pregiudicato avrà diritto di ricorrere alla Suprema Censura, che ordinerà le rettificazioni riconosciute giuste.

Art. 18.° Il numero, le residenze, e le circoscrizioni territoriali dell'autorità giudiziaria, come pure il numero dei funzionari addetti a ciascuna di esse, sono determinati da tabelle approvate con apposita legge.

Art. 19.° Non si potrà conferire una carica giudiziaria senza il suo vero titolo, nè il nudo titolo senza la carica; e sono abolite come contrarie alla legge, le reggenze e le missioni straordinarie.

Art. 20.° I funzionari dell'ordine giudiziario più anziani hanno diritto di optare la residenza, purchè loro non osti una sentenza disciplinare, e ne abbiano fatta dichiarazione alla Suprema Censura, prima che sia stata proposta la nomina di altro individuo.

Art. 21.° Il mutamento di residenza o volontario, o imposto per sentenza o decretato per promozione non può cagionare alcuna spesa al pubblico erario.

Art. 22.° A tutto l'ordine giudiziario, compresi gli aspiranti alla magistratura, è interdetto il patrocinio delle cause.

Art. 23.° I funzionari dell'ordine giudiziario debbono assumere l'esecuzione delle loro funzioni nel termine di giorni trenta, che decorreranno dalla data della registrazione alla Corte dei Conti del loro decreto reale di nomina.

La Suprema Censura potrà prorogare per gravissime e giustificate cause il termine anzidetto, ma la proroga non potrà essere maggiore di altri giorni trenta.

Art. 24.° Il funzionario che contravviene al disposto dell'articolo precedente, s'intende avere rinunziato all'impiego, e non può essere riammesso nella carriera, che mediante un nuovo decreto di nomina.

Il Superiore cui spetta, informerà in questo caso il presidente della Suprema Censura, la quale con provvedimento disciplinare analogo, determinerà il tempo prima del quale, non avrà luogo la proposta a nomina novella.

Art. 25.° Quando la promozione o per elezione, o per concorso, o per anzianità importi mutamento di residenza che il promosso ricusa, egli dovrà istantaneamente dichiararlo, e rimarrà per ogni rispetto pecuniario od onorifico nella condizione in cui era prima della promozione.

Sarà tosto provveduto al servizio con altra nomina.

CAPO TERZO

Del tirocinio per le funzioni giudiziarie.

Art. 26.° Ogni primo presidente di tribunale di appello nominerà per la sua giurisdizione una commissione annua composta di tre membri, incaricata di dare un'esame collettivo scritto e verbale a tutti gli avvocati, che vorranno essere iscritti nel catalogo degli aspiranti alla magistratura.

Coloro che comproveranno di aver riportato pieni voti nella laurea, sono dispensati da questo esame, e comprovando di aver compiuto diligentemente un biennio di pratica forense, potranno domandare di essere iscritti fra gli aspiranti.

Art. 27.° Tutti gli altri laureati che comproveranno di aver compiuto un biennio di pratica presso un'avvocato patrocinante, avranno diritto di esser ammessi al predetto esame.

Art. 28.° Ogni esaminatore potrà disporre di dieci punti di merito, e chi avrà riportato quattro quinti dei trenta punti cui ascende la totalità, avrà diritto di essere iscritto nel catalogo degli aspiranti alla magistratura.

L'ordine, in cui gli esaminati vengono dalla commissione classificati per ragione del loro merito, determina invariabilmente quello della loro anzianità.

Art. 29.° Il primo presidente destinerà, secondo i bisogni del servizio, gli aspiranti alla magistra-

tura o presso una giudicatura mandamentale cospicua, e presso un procuratore provinciale di Stato, o presso un giudice istruttore.

Art. 30° Gli aspiranti sono tenuti di frequentare l'ufficio, cui sono destinati, e di osservare l'orario, e tutte le discipline che gli riguardono.

Art. 31.° Gli aspiranti debbono avere 21 anni compiti, e dopo un anno di tirocinio possono prestare un'altro esame pratico davanti alla commissione di cui nell'articolo 31: e riportandone l'approvazione acquisteranno la qualità di aggiunti giudiziari.

Questa nomina emanerà dal presidente della Suprema Censura, sarà sottoscritta anche dalli due giudici più anziani, e formerà il punto di partenza nel computo degli anni di servizio per regolare la pensione di riposo.

Art. 32.° Li aggiunti giudiziari, che abbiano 24 anni compiti potranno essere destinati ad esercitare le funzioni di vice-giudice mandamentale per decreto del primo presidente di Appello, se si tratterà di destinazione momentanea, e del presidente della Suprema Censura, se dovrà oltrepassare un mese.

Art. 33.° Gli aggiunti giudiziari, che abbiano 25 anni compiti, potranno essere destinati a fare l'ufficio di giudice nei tribunali civili e correzionali, o di sostituito procuratore provinciale di Stato.

In questo caso avranno lo stipendio, e saranno nominati con decreto reale, secondo le regole generali sancite dalla presente legge per le promozioni —

Essi voteranno nelle cause di cui sono relatori,

ed anche nelle altre, quando suppliscono un giudice impedito.

Art. 34.° Per essere nominato giudice mandamentale, bisogna essere giudice del tribunale civile e correzionale da tre anni.

Per esser nominato vice giudice mandamentale, bisogna esser aggiunto giudiziario almeno da un anno (1).

Art. 35.° Presso ogni tribunale sarà nominato per decreto reale un giudice incaricato dell'istruzione delle cause penali. — Occorrendo il bisogno possono pure per decreto reale essere applicati altri giudici, e gli aggiunti giudiziari.

L'ufficio del giudice istruttore non è rivocabile e dee durare finchè non sia promosso, o ne venga privato per decreto della Suprema Censura emanato in contradittorio dell'istesso giudice istruttore.

L'uffizio del giudice istruttore sarà separato interamente dal tribunale, sarà pari al procuratore provinciale di Stato, si occuperà della sola istruttoria delle cause penali, e non potrà prendere alcuna parte ai giudizi civili o penali del tribunale.

Se venisse a mancare il giudice istruttore, il presidente del tribunale delega uno dei suoi giudici a farne interinalmente le veci.

Art. 36.° Li giudici dei tribunali civili e correzionali saranno nominati per decreto reale secondo le regole generali di questa legge.

(1) Oggi che di tanto è allargata la giurisdizione dei giudici mandamentali, rimane molto più difficile il loro compito, che quello dei giudici dei tribunali civili e correzionali. Quelli essendo giudici singolari sono abbandonati a loro stessi; questi votando in collegio si prestano mutuo aiuto: pare dunque più logico che dal meno difficile si ascenda al più, e non da questo a quello.

1.° Fra li sostituiti procuratori provinciali di Stato.

2.° Fra i sostituiti del giudice istruttore.

3.° Fra gli aggiunti giudiziari.

Art. 37.° I vice presidenti dei tribunali civili e correzionali saranno nominati secondo le regole di questa legge:

1.° Fra li giudici d'Appello (1).

2.° Fra li procuratori provinciali di Stato.

3.° Fra li giudici istruttori.

4.° Fra li giudici dei tribunali civili e correzionali dopo cinque anni di grado.

Art. 38.° I presidenti dei tribunali civili e correzionali saranno eletti come alla lettera *a*, articolo 6.°, e saranno nominati per decreto reale a proposta del presidente della Suprema Censura, fatta in conformità della seguita elezione.

Art. 39.° In ogni anno un decreto reale conforme a proposta della Suprema Censura designa i presidenti ed i giudici che fanno parte di ciascuna sezione del tribunale, come pure il presidente ed i membri che compongono la sezione d'accusa, ed i supplenti e la sezione che deve, promiscuamente cogli affari civili, occuparsi degli appelli in materia correzionale.

(1) Per la maggior difficoltà inerente all'ufficio dei presidenti di tribunale civile e correzionale, che a quello di giudice d'Appello, si considera promozione il passaggio da questo a quello, come si è fatto pei giudici mandamentali, e pei giudici di tribunale civile e correzionale.

Art. 40.° I giudici d'Appello sono nominati;

1.° Fra procuratori provinciali di Stato.
2.° Fra giudici istruttori.
3.° Fra giudici dei tribunali provinciali e correzionali dopo 5 anni di grado, osservate sempre le regole della presente legge.

Il primo presidente ed i presidenti di sezione saranno nominati come è prescritto all'art. 6.° lettere *b* e *d*.

CAPO QUARTO

Del Tribunale di Cassazione.

Art. 41° È istituito un tribunale unico di Cassazione per mantenere l'uniforme osservanza delle leggi.

Art. 42.° Il tribunale di Cassazione è composto di un Primo presidente, di due presidenti di sezione, e di 33 giudici divisi in tre sezioni, una pei ricorsi, una per le materie civili, ed una per le penali.

Art. 43.° Il tribunale di Cassazione in ciascuna sezione, giudica col numero invariabile di sette membri.

Mancando in una sezione il numero dei votanti, viene completato coi consiglieri dell'altra sezione.

Per le deliberazioni a sezioni unite la votazione ha luogo in numero dispari non minore di 15.

Art. 44.° I giudici di Cassazione saranno nominati senza concorso ed a rigore di anzianità.

1.° Fra procuratori generali di Appello, o presidenti di sezione, se vi annuiscono.

2.° Fra sostituiti procuratori generali presso la stessa Cassazione.

Art. 45.° Le tre sezioni del tribunale di Cassazione sederanno tutti i giorni per quattro in cinque ore, eccettuate le Domeniche.

Soli sette membri interverranno alle sedute giornaliere, affinchè gli altri possano vacare allo studio delle cause e delle sentenze.

CAPO QUINTO

Dell' Alta Corte di Giustizia.

Art. 46.° L'Alta Corte di Giustizia è convocata per decreto del suo Presidente allorchè trattasi delle cause dei senatori; e per decreto reale allorchè trattasi di giudicare i ministri, ed i rei di attentato alla sicurezza interna ed esterna dello Stato.

Art. 47.° Nelle cause contro i senatori, l'ufficio del pubblico Ministero presso il tribunale di Cassazione farà le parti di pubblico Ministero presso l'Alta Corte di Giustizia.

Art. 48.° Nelle cause contro i ministri, l'Alta Corte potrà attenuare le pene ordinarie secondo i casi, e potrà ordinare il compimento dei processi nelle forme che stimerà più convenienti.

Nelle altre cause, per la pena si atterrà al disposto della legge comune, e per la procedura dovrà attenersi alla medesima in quanto ciò è compatibile colla sua speciale natura.

Queste norme speciali, le solennità e i riti ulteriori verranno determinati da un apposito regolamento della stessa Alta Corte.

Art. 49.° Appena comincia ad apparire in un processo prova di reato contro un senatore, l'istruttore rimetterà il processo al Presidente del Senato, il quale lo comunicherà al pubblico Ministero, e convocherà tosto l'Alta Corte di Giustizia.

CAPO SESTO

Della Suprema Censura dell'ordine Giudiziario.

Art. 50.° È istituita una Suprema Censura dell'ordine giudiziario, che vegliando alle virtù dei giudici nell'adempimento dei loro doveri, ne accresce il rispetto, e ponendo in salvo da ogni arbitrio i diritti della loro carriera, ne assicura l'indipendenza.

Art. 51.° La Suprema Censura risiede nella capitale, ed è composta di:

a) Un presidente

b) Sei giudici.

c) Quattro referendarj che per turno faranno anche l'ufficio di pubblico Ministero.

d) Un cancelliere, sotto cancelliere, e gli uffiziali necessarj al servizio della cancelleria.

e) Uscieri ed inservienti.

Art. 52°. Le attribuzioni della Suprema Censura dell'ordine giudiziario sono:

a) Conoscere in prima istanza del terzo mancamento alla disciplina, qualunque sia il grado dell' incolpato, esclusi gli aspiranti.

b) Conoscere pure in prima ed unica istanza dei mancamenti alla disciplina imputati ai Primi presidenti e procuratori generali.

c) Conoscere in seconda istanza delle sentenze disciplinari dei tribunali di Appello, e dei tribunali provinciali infliggenti pena maggiore della reprensione.

d) Giudicare in unico appello dei ricorsi di coloro che si credessero lesi dalle commissioni esaminatrici dei concorsi.

e) Avvenuta una vacanza nell' ordine giudiziario ne sarà data pronta notizia alla Suprema Censura, che subito proporrà al ministro della giustizia, l'individuo che ha diritto di esservi nominato prendendolo nel quadro di coloro, che per concorso furono giudicati degni di essere promossi con preferenza ai più anziani loro compagni di grado, se si tratta di posto soggetto a concorso.

Che se trattasi di posto soggetto ad elezione, la Suprema Censura proporrà l'eletto da chi né ha il diritto.

Ove poi manchi chi debba esser proposto in forza di un concorso, e non si tratti nemmeno di posto soggetto ad elezione, allora dovrà essere indeclinabilmente proposto il più anziano.

f) Immediatamente alla firma del Re, e del ministro verranno trasmessi alla Suprema Censura tutti li decreti di nomina a qualunque carica dell'ordine giudiziario; ed ove per qualsivoglia motivo sia caduto in individuo diverso da quello proposto; la Suprema Censura lo terrà in conto di non avvenuto, riterrà il decreto riponendolo nei suoi archivi, mediante analoga deliberazione, e solleciterà una novella nomina in capo all'individuo proposto.

Il decreto di nomina registrato alla Corte dei Conti sarà rimandato alla Suprema Censura, che lo farà pervenire al titolare per via gerarchica.

g) Provvederà per le vie che crederà migliori sopra i ricorsi di chi nell'andamento e spedizione

dei suoi affari civili e penali possa fondatamente dolersi di qualche ritardo od altro mancamento disciplinare, purchè prima sia ricorso in via disciplinare al superiore immediato, e questo non abbia provveduto dentro un mese, o non abbia provveduto convenientemente.

Art. 53.° Il Primo Presidente, ed il procuratore generale presso il tribunale di Cassazione, i Primi Presidenti, e li procuratori generali d' Appello, i presidenti provinciali, e li procuratori provinciali, i giudici istruttori, e li giudici mandamentali, nella prima decade di ogni mese dovranno mandare al presidente della Suprema Censura una statistica delle cause ed affari respettivamente trattati, secondo il modello che loro verrà dato dalla stessa Suprema Censura.

Ove siavi stato ritardo, dovrà ciascuno darne preventiva spiegazione in accompagnamento della statistica, appena che il silenzio sia interpretato come confessione di negligenza, e che la Suprema Censura provveda senz'altro nel modo che crederà opportuno.

Art. 54.° La Suprema Censura appena sia installata, dovrà tosto compilare e custodire una generale matricola di tutti i membri dell'ordine giudiziario.

Ogni articolo darà chiara notizia del rispettivo servizio l' ultima casella conterrà il quadro morale di ciascuno, e ciascuno avrà diritto di vedere il proprio, e di essere ascoltato nei suoi richiami.

Art. 55.° Appena entrata in funzioni la Suprema Censura, il presidente richiederà ed il ministro della giustizia gli dovrà trasmettere tutte le carte e do-

cumenti di qualunque natura aventi tratto al personale giudiziario.

Da essi sarà desunta la matricola o quadro morale preindicati, e non si terrà conto di alcun fatto comunque, e da chiunque affermato, salvo venga ammesso dall'incolpato o comprovato in giudizio disciplinare che la Suprema Censura, ove lo stimi, potrà ordinare d'uffizio.

Art. 56.° La Suprema Censura dovrà rifondere in un quadro complessivo li quadri parziali che le verranno trasmessi dalle varie commissioni esaminatrici dei concorsi; non potrà minimamente mutare d'uffizio l'ordine stabilito dalla rispettiva commissione, e l'ordine fra gli aventi gli stessi numeri di merito sarà regolato:

1.° Dal tempo di servizio.
2.° Dalla data della laurea.
3.° Dall'età. — Ove tutti questi dati siano uguali avrà luogo un sorteggio in pubblica udienza.

Art. 57.° In principio di ogni anno giuridico il Presidente della Suprema Censura dovrà trasmettere al Senato ed alla Camera una compiuta relazione di tutto l'andamento della giustizia nell'anno decorso, indicherà quali provvedimenti la Suprema Censura abbia stimato di dare, e noterà le parti che abbisognassero dell'intervento legislativo.

Art. 58.° La relazione del Presidente della Suprema Censura verrà stampata e distribuita agli uffizi, e mediante un relatore eletto da un'Ufficio

centrale farà argomento di una pubblica discussione.

L'Ufficio centrale potrà chiamare nel suo seno il Presidente della Suprema Censura, il quale si troverà pure presente alla pubblica discussione per ogni più ampio chiarimento, che potesse venire richiesto da un senatore o deputato.

Art. 59.° Ogni autorità o membro dell' ordine giudiziario dovrà prontamente somministrare al Presidente della Suprema Censura qualunque informazione gli venga richiesta, sul conto proprio o di altri.

Il Presidente non potrà dare alcun provvedimento, che previo e conforme avviso della Suprema Censura.

Art. 60.° La nomina del presidente, giudici, referendarj, cancelliere, e sotto cancelliere emanerà dal Re, sopra chi, mediante una o più votazioni collegialmente fatte, riunirà maggiore numero di voti.

In parità di voti sarà preferito chi ha più lungo servizio.

In parità di servizio chi ha maggior età, ed in pari età, chi verrà favorito dalla sorte; ma la nomina di primo stabilimento del presidente e dei giudici, avrà luogo mediante elezione fatta da una commissione di cinque senatori, e sei deputati nominata dai rispettivi uffizi.

In conformità di siffatta elezione, emanerà la nomina del Re: ed il presidente e i giudici per tal modo nominati, eleggeranno il referendario, cancelliere e sotto cancelliere, e gli altri ufficiali necessari alla compiuta costituzione della Suprema Censura.

Un regolamento combinato ed approvato dalla stessa Suprema Censura, prescriverà le norme da osservarsi in cosiffatte elezioni.

Art. 61.° A presidente, giudici, e referendarj della Suprema Censura, non potranno eleggersi che magistrati collocati a riposo, se fossero ancor validi, esclusi sempre come incapaci coloro che fossero stati loro malgrado collocati a riposo in forza di una sentenza, o che l'avessero prevenuta con una volontaria dimissione, o che comunque si trovassero incapaci di essere eletti deputati.

Art. 62.° A presidenti, giudici e referendarj della Suprema Censura potranno pure eleggersi magistrati che siano in attività al momento della elezione. — Ma appena essi l'avranno accettata, saranno considerati come collocati a riposo, dovranno chiedere la liquidazione della loro pensione, e saranno incapaci di qualunque favore a termini dell'articolo 66.°

Art. 63.° Alla sedia di Presidente non potranno eleggersi che magistrati i quali siano stati o primi presidenti, o presidenti di sezioni, o procuratori generali presso il tribunale di Cassazione, o primi presidenti o procuratori generali presso un tribunale d'Appello.

A giudici non potranno essere eletti che o i magistrati indicati nel precedente capoverso o referendarj della Suprema Censura, o giudici emeriti di Cassazione, o coloro che siano stati presidenti effettivi di sezione in un tribunale di Appello.

Se mancasse l'elemento necessario nelle preindicate categorie potrebbero eleggersi consiglieri di

Stato emeriti che abbiano appartenuto alla sezione di grazia e giustizia.

Art. 64.° Il presidente della Suprema Censura avrà di diritto il rango di ministro di Stato; i giudici avranno il rango di Primi Presidenti di Cassazione, ed i referendarj di Primi Presidenti di appello.

Art. 65.° La Suprema Censura ha diritto di precedere il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, ed ogni altro corpo dello Stato; ed in ogni solennità il Presidente della Suprema Censura verrà immediatamente ai presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Art. 66.° Il presidente, giudici, e referendarj della Suprema Censura, continueranno a godere della loro pensione di riposo, ed avranno inoltre una retribuzione graduale che sarà determinata per legge, e cesserà cessando essi di appartenere alla Suprema Censura.

Oltre questa retribuzione tutti i membri della Suprema Censura saranno incapaci di qualsivoglia altro compenso pecuniario ed anche semplicemente onorifico conceduto a qualsivoglia titolo, non escluso quello di servizi precedenti.

Art. 67.° Il cancelliere e sotto cancelliere, e gli altri ufficiali, gli uscieri e gli inservienti saranno nominati dalla Suprema Censura a pluralità di voti sovra proposta del presidente, che riferirà i titoli di tutti gli aspiranti.

Art. 68.° Tutte le attribuzioni date al ministro della giustizia colla legge 6 dicembre 1865 sopra il personale dell'ordine giudiziario, contrarie alla presente legge, sono intieramente abolite.

TITOLO TERZO

Del Pubblico Ministero.

CAPO UNICO

Art. 69.° Il pubblico Ministero composto a termini dell'articolo 2.° lettere *R*, *S*, riceve dalla legge l'unico mandato di rappresentare i grandi interessi sociali di sicurezza, d'ordine, e d'interesse comune.

È affatto indipendente dal potere esecutivo, col quale ha le semplici relazioni officiose che sono un dovere di tutte le autorità, quando possono essere necessarie od utili al pubblico servizio.

Deve promuovere tutte le azioni pubbliche che sono dirette alla repressione dei reati ed il risarcimento dei danni che ne sono derivati.

Non può avere a verun titolo la minima ingerenza, nei giudizi civili; e nei penali il suo ufficio, i suoi diritti, e le sue prerogative sono perfettamente pari a quelle della difesa.

Cessa pure dal rappresentare il potere esecutivo intorno ai dritti spettanti alla potestà civile in materia benefiziaria.

E per la esecuzione delle provvisioni di qualunque natura provenienti dall'estero che non siano sentenze od altri atti giudiziarj, i prefetti eserciteranno in avvenire tali attribuzioni in conformità delle leggi e regolamenti relativi.

Art. 70.° Il pubblico ministero deve promuo-

vere anche le azioni disciplinari contro qualunque membro dell'ordine giudiziario, o per iniziativa propria o per pronta adesione all'eccitamento di chi è investito del dritto di sorveglianza.

Art. 71.° Le funzioni del pubblico ministero presso i tribunali di Cassazione o di Appello sono esercitate da procuratori generali di Stato, e presso i tribunali civili e correzionali da procuratori provinciali di Stato.

I rispettivi sostituiti rappresentano i loro capi.

Art. 72.° Le stesse regole prescritte per le promozioni dei membri della magistratura giudicante, saranno osservate anche pei membri del pubblico ministero.

Art. 73.° I membri del pubblico ministero sono soggetti alle stesse leggi ed autorità disciplinari degli altri membri dell'ordine giudiziario, e non possono esser rimossi dal loro uffizio che in forza di una sentenza.

TITOLO SESTO

Disposizioni comuni a tutti i tribunali, ai funzionarj dell'ordine giudiziario ed agli uscieri.

CAPO PRIMO

Delle assemblee generali dei Tribunali, e della riunione di più sezioni.

Art. 74.° Questo capo resta sostanzialmente invariato meno l'articolo 189, nel quale in principio và omessa la parola *Corte*.

All'art. 195 Infine va mutato il numero dell'articolo che vi si cita.

Il capo verso dell'articolo 194 va mutato così:

« I presidenti dei tribunali trasmettono al pre-
« sidente della Suprema Censura copia del processo
« verbale firmata rispettivamente dai procuratori
« generali o procuratori provinciali di Stato ».

CAPO SECONDO

Della inamovibilità e della inabilitazione all'ufficio

Art. 75.° L'art. 206 resta modificato così:

« La destituzione e la rimozione dell' impiego
« per le cause di cui nei precedenti articoli, è or-
« dinata con decreto reale previa declaratoria con-
« forme della Suprema Censura.

« Il giudice destituito non può essere più riam-
« messo ad esercitare funzioni giudiziarie. I casi
« nei quali alla destituzione può esser congiunta
« la perdita della pensione, sono determinati dalla
« legge sulle pensioni, e specificati nella sentenza
« della Suprema Censura ».

L'art. 207 dirà così:

« L'istanza per la declaratoria della Suprema
« Censura è promossa dal pubblico ministero presso
« la medesima, e si procede a norma della sezione
« prima del seguente capo quinto. »

Gli articoli 208, 209, restano invariati.

All'art. 210 si dee aggiungere in fine « a pro-
« posta della Suprema Censura ».

Nell' articolo 211, le citazioni vanno messe in armonia coi numeri della nuova legge.

L'articolo 212 viene soppresso come superfluo.

CAPO QUINTO — SEZIONE I.

Della disciplina giudiziaria.

Disciplina dei giudici, degli aggiunti giudiziari e di tutti i membri del Pubblico Ministero.

Art. 76.° La disciplina dei magistrati consiste in un contegno di vita conforme non solo alle regole morali del vivere comune, ma anche a quelle di un'alto sentimento della propria dignità.

Art. 77.° Manca alla disciplina:

A) Chi in pubblico od in privato, manifesta

la sua opinione intorno a cause pendenti o che vengano ad essere promosse.

La circostanza, che la manifestazione sia stata fatta ad uomini estranei alla causa, non scusa

B) Chi viola in qualunque modo il segreto dei voti riguardante cause già decise.

C) Chi per leggierezza o in qualunque altro modo anche extra-ufficiale compromette la sua dignità, o la considerazione dell'ordine a cui appartiene.

D) Chi per minor diligenza ritarda l'adempimento dei suoi doveri, od in qualunque altro modo contraviene ai regolamenti del suo uffizio.

Art. 78.° Dai mancamenti disciplinari nascono due azioni:

La pubblica, tendente all' infliggimento della pena incorsa è di privativo esercizio del pubblico ministero, e può essere intentata motuproprio, o per eccitamento di chi è investito del dritto di sorveglianza.

La privata compete a chiunque abbia sentito danno dell'intervenuto mancamento.

Essa nella sua introduzione, deve essere notificata al pubblico ministero; ma può esser continuata anche senza il suo concorso.

Art. 79.° L'azione pubblica può estinguersi a seguito di dimissione debitamente accettata, conforme a preventivo avviso della Suprema Censura.

§. 2.

Dei provvedimenti disciplinari.

Art. 80.° I provvedimenti disciplinarj sono:

1.° L'ammonizione.
2.° Le pene disciplinarie.

A. Dell'ammonizione.

Art. 81.° L'ammonizione consiste nel rimostrare al giudice il mancamento commesso, e nell'avvertirlo di non più ricadervi.

La facoltà di applicare l'ammonizione è esercitata da chi è investito del diritto di sorveglianza.

Può esser applicata mediante atto verbale, che sarà custodito nelle rispettive cancellerie, e dovrà indicare specificamente il mancamento, e le discolpe addotte. Sarà firmato dall'ammonito, e potrà prenderne copia.

Art. 82.° La Suprema Censura è investita dell'alta sorveglianza sopra tutti i tribunali, uffizi, e funzionarj dell'ordine giudiziario.

Art. 83.° Il tribunale di Cassazione ha diritto di sorveglianza su tutti gli altri tribunali, uffizi, e giudicature.

Ogni tribunale di Appello ha lo stesso diritto sui tribunali civili e correzionali, uffizi e giudicature del suo distretto.

Ogni tribunale provinciale e correzionale ha pure lo stesso diritto sulle giudicature mandamentali, e sui conciliatori della sua giurisdizione.

Art. 84.° Il primo presidente di Cassazione ha il diritto di sorveglianza su tutti i giudici del suo tribunale, e su tutto l'ufficio del pubblico ministero presso il medesimo.

Il Primo Presidente di ogni tribunale di Appello ha il diritto di sorveglianza sui giudici del suo tribunale, e su tutto l'ufficio del pubblico ministero presso il medesimo.

Il Presidente di ogni tribunale civile e correzionale ha il diritto di sorveglianza su tutto il tribunale compreso il pubblico ministero, e sulle giudicature mandamentali della sua giurisdizione.

Art. 85.° In ogni udienza di tribunale chi la presiede, ha la sorveglianza durante l'udienza e le deliberazioni su tutti gli intervenuti.

Art. 86.° L'ammonizione può essere applicata mutuproprio o sull'istanza del pubblico ministero; essa ha luogo a voce o per iscritto secondo le circostanze; ma anche quando è fatta a voce dovrà redigersene atto.

B. Delle pene disciplinarie.

Art. 87.° Le pene disciplinarie sono:

1.° La censura.

2.° La riprensione.

3.° La sospensione dal diritto di presentarsi ai concorsi.

4.° La sospensione dal diritto di optare la residenza.

5.° La sospensione nell'ordine delle promozioni o delle decorazioni.

6.° La sospensione dall'uffizio.

7.° La remozione.
8.° La destituzione.

Art. 88.° La censura è una dichiarazione formale del mancamento commesso, e del biasimo incorso.

La censura non può essere inflitta più di tre volte.

Art. 89.° La riprensione ha luogo quando alla censura viene aggiunta l'intimazione di presentarsi davanti al tribunale per esser ripreso.

Ove il riprendendo non obbedisca all'intimazione è immediatamente sospeso.

La reprensione non può essere inflitta più di due volte.

Art. 90.° La posposizione nell'ordine delle promozioni o delle decorazioni importa che il condannato a tal pena venga cancellato dall'attuale sua sede nella matricola delle anzianità, e venga inscritto dopo quel numero di giudici posteriori a lui che sarà determinato dalla sentenza.

Essa è pena principale od accessoria.

Art. 91.° La prima ammonizione importa la posposizione a cinque, la seconda a dieci, la terza a quindici dei compagni di grado che sono posteriori per anzianità.

La prima censura importa la posposizione a venti, la seconda a venticinque, la terza a trenta.

La prima reprensione importa la posposizione da trenta a cinquanta, la seconda da cinquanta a ottanta.

Art. 92.° Quando la posposizione è pena princi-

pale non può eccedere il numero di cento, sarà esplicitamente determinato dalla sentenza.

Art. 93.° La sospensione dal diritto di optare la residenza, non può essere pronunziata per meno di un'anno, nè più di tre.

Art. 94.° La sospensione dell'uffizio non può esser pronunziata per meno di 15 giorni, nè per un tempo maggiore di due anni, ed importa la privazione dello stipendio per la sua durata.

La sospensione può esser anche pronunziata al solo effetto della privazione dello stipendio, fermo l'obbligo di continuare ad adempiere i doveri dell' uffizio.

In quest'ultimo caso non produce interruzione di servizio per gli effetti legali nel computo della pensione di riposo.

Art. 95.° La rimozione dall'uffizio è quando in pena dei mancamenti commessi, si dichiara finita la carriera di un funzionario dell'ordine giudiziario con la pensione che può competergli a termini della relativa legge, e con o senza il titolo onorifico di emerito.

Art. 96.° La destituzione è quando si dichiara finita la carriera con privazione di ogni titolo onorifico, e senza alcun diritto a pensione, o solo a una parte di essa.

Art. 97.° La facoltà di applicare le pene disciplinarie, è esercitata da chi è investito della giurisdizione necessaria a termini della presente legge.

§. 2.°

Dell'azione e del procedimento disciplinare in prima istanza.

Art. 98.° Il pubblico ministero esercita l'azione disciplinare pubblica indipendentemente da ogni altra azione nascente dal medesimo fatto.

Ove siavi parte danneggiata che non ha intentato azione separata, il pubblico ministero intende anche alla riparazione del danno.

Art. 99.° L'azione disciplinare pubblica o privata è promossa con rappresentanza motivata diretta al presidente del tribunale colla quale si domanda la chiamata dell'incolpato davanti al tribunale per addurre le sue difese.

Art. 100.° Il presidente con ordinanza prescrive all'incolpato di presentarsi davanti al tribunale in un termine non minore di 5 giorni. La rappresentanza e l'ordinanza del presidente devono essere notificate all'incolpato nella forma che è dal presidente stabilita.

Art. 101.° L'incolpato deve presentarsi personalmente: ma può il tribunale per giusti motivi, e sulla di lui domanda, autorizzarlo a presentare le sue difese in iscritto.

Art. 102.° Gli affari disciplinari si trattano a porte chiuse, con intervento delle sole parti.

Art. 103.° La deliberazione o sentenza deve aver luogo immediatamente dopo la discussione, sentite le parti, e l'incolpato che ha l'ultimo la parola.

Essa è motivata e sottoscritta da tutti i giudici

che vi hanno parte, e resa nota all'incolpato, per cura del presidente.

Art. 104.° Può il tribunale ordinare maggiori indagini da essere assunte in un termine non maggiore di 15 giorni; e nei dieci giorni successivi dovrà emanare la deliberazione o sentenza definitiva osservato il disposto degli articoli.

Art. 105.° I termini preindicati sono doppi allorchè il giudizio deve aver luogo davanti la Suprema Censura.

Art. 106.° I tribunali anche in materia disciplinare pronunziano una vera sentenza se occorre risarcimenti di danni, ed una semplice deliberazione in tutti gli altri casi.

Tutte le deliberazioni sono dal presidente del tribunale trasmesse al presidente della Suprema Censura in tutti i casi che non è interposto appello.

§. 3.°

Della seconda istanza e della esecuzione delle sentenze o delle deliberazioni in materia disciplinare.

Art. 107.° Dalle deliberazioni o sentenze di tribunali in materia disciplinare il giudice incolpato, o il pubblico ministero, o la parte interessata, può chiedere la revisione della Suprema Censura con ricorso motivato da presentarsi al presidente del tribunale nel termine di giorni otto dalla notificazione.

Il presidente del tribunale trasmette il ricorso colle carte relative al presidente della Suprema

Censura, e si procede davanti a questa, colle norme stabilite nella precedente sezione.

Art. 108. La Suprema Censura conoscerà essa sola in seconda istanza anche quando si tratta di incompetenza, od eccesso di potere, o di violazione delle forme prescritte dalla legge.

Art. 109.° L'esecuzione delle sentenze nell'interesse della parte privata avrà luogo nel modo più sommario prescritto per le sentenze ordinarie.

Se la parte avente diritto all' indennità vorrà conseguirla col sequestro del terzo dello stipendio, la Suprema Censura provvederà in conformità.

Art. 110.° Per la esecuzione delle deliberazioni in materia disciplinare la Suprema Censura darà i provvedimenti necessari, affinchè le medesime vengano eseguite secondo la natura della pena inflitta.

SEZIONE III.

Disciplina degli aspiranti alla magistratura.

Art. 111.° Gli aspiranti alla magistratura dovranno osservare l'orario, ed ogni altra disciplina giudiziaria.

Art. 112.° Per la prima trasgressione saranno avvertiti dal loro superiore immediato, che ne farà levare atto verbale contenente le discolpe addotte dall'aspirante. L' atto sarà firmato anche dall' aspirante e conservato in apposito registro.

Art. 113.° La seconda trasgressione di un'aspirante sarà denunciata al procuratore provinciale; il quale anche per propria iniziativa insterà presso

il tribunale provinciale, affinchè l'aspirante vi sia eccitato a discolparsi.

Il tribunale riconoscendolo colpevole, infliggerà all'aspirante con apposita sentenza la pena della posposizione a venti dei suoi colleghi attuali o futuri.

Art. 114.° La terza trasgressione di un'aspirante sarà denunziata al procuratore generale, il quale anche per propria iniziativa insterà presso il tribunale di Appello che l'aspirante vi sia chiamato per discolparsi.

Il tribunale d'Appello riconoscendolo reo di una terza trasgressione, gl' infliggerà con apposita ordinanza la pena della cancellazione dall' elenco degli aspiranti.

Art. 115.° L'aspirante avvertito per una prima trasgressione, ha diritto di sottoporre le sue discolpe al tribunale provinciale.

L'aspirante condannato ad esser posposto, ha diritto di sottoporre le sue discolpe ad una sezione del tribunale d'Appello.

L'aspirante condannato alla posposizione ha diritto di sottoporre le sue discolpe a due sezioni dello stesso tribunale, compresa la sezione che ha già giudicato, se il tribunale non avesse tre sezioni.

AVVERTENZA

Non si sono riprodotti in questo progetto di legge nè i titoli, nè i capi, nè gli articoli della legge attuale che il presente progetto lascia del tutto invariati, come gia si è fatto osservare nella nota a pagina 61.

Prezzo : L. 1, 50.